



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 537

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 febbraio 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

<i>Plenaria</i>	Pag. 5
---------------------------	--------

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 8
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 10

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 14
---------------------------	------

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 18
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 228)</i>	» 22

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 226)</i>	» 23
<i>Plenaria</i>	» 23

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria</i>	» 27
---------------------------	------

11^a - Lavoro:

<i>Plenaria</i>	» 30
---------------------------	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 174)</i>	» 32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 175)</i>	» 32

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145)</i>	» 33
<i>Plenaria</i>	» 33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	45
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	68
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	69

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	»	83
---------------------------	---	----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	86

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	»	87
---------------------------	---	----

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	»	102
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	103

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1949) Deputato VERINI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive*, approvato dalla Camera dei deputati

(1168) TONINI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

– e **petizione n. 425** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il rappresentante del Governo, nella seduta odierna, chiarirà meglio la posizione del Governo medesimo in ordine ai rilievi critici relativi al disegno di legge n. 1949, approvato dalla Camera, che sono emersi nel corso dell'esame.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI sottolinea come il Governo sia disponibile a valutare la possibilità di alcuni interventi emendativi su punti specifici del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al fine di tener conto di alcune delle considerazioni problematiche emerse nel dibattito fin qui svoltosi.

Ciò vale innanzitutto per il profilo attinente alla previsione del principio di reciprocità nel contesto della delega per la riforma del libro XI del codice di procedura penale di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 1949, come già evidenziato nella seduta dello scorso 4 febbraio.

Riguardo poi al riferimento, nel citato disegno di legge n. 1949, agli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, trascurando le innovazioni del Trattato di Lisbona, che, come è noto, attribuisce – nell'ambito in questione – il potere normativo al Parlamento insieme al Consiglio, il Governo è altresì disponibile a correggere il testo con un emendamento di specificazione, fermo restando che il disegno di legge n. 1949 richiama gli atti del Consiglio dell'Unione non pretendendo che siano esclusivamente del Consiglio.

Quanto ai principi e criteri direttivi in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni nei rapporti con gli Stati dell'Unione, il Governo dichiara la propria disponibilità a precisare la suddetta disposizione, ove si ritenga che la formulazione della stessa sia suscettibile di ingenerare incertezze.

Da ultimo il Sottosegretario mette a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite un appunto che contiene la posizione del Governo anche su altri profili del disegno di legge n. 1949 sui quali è stata richiamata l'attenzione.

I RELATORI propongono di adottare come testo base il disegno di legge n. 1949.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano obiezioni alla proposta avanzata dai relatori.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che il testo base per il seguito dell'esame congiunto è il disegno di legge n. 1949.

I RELATORI chiedono quindi che sia fissato un termine, non brevissimo, per la presentazione degli emendamenti. In particolare il relatore per la 2^a Commissione, senatore CASSON (PD), osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera merita un adeguato approfondimento in considerazione della delicatezza dei temi che ne sono oggetto.

Il senatore LUMIA (PD) auspica che sia fissato un termine ragionevole per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949 che, in verità, riguarda una materia molto complessa, ferma restando l'esigenza che l'esame dello stesso abbia luogo comunque in tempi contenuti.

Il presidente D'ASCOLA fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, assunto come testo base, per lunedì 14 marzo, alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

533^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta di trattazione è rimasto sospeso il parere sulla proposta 5.501, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte del Governo, e informa che sono state trasmesse dalla Commissione di merito le riformulazioni 1.100 (testo 2) e 5.3 (testo 2).

Il relatore LAI (PD) ritiene di non avere osservazioni critiche di competenza sulle proposte da ultimo citate.

Il vice ministro MORANDO assicura che gli uffici del Governo hanno svolto accurate verifiche supplementari sull'emendamento 5.501, dalle quali però risulta che la proposta rivede istituti e forme organizzative già in essere, con il che possono essere esclusi nuovi oneri finanziari. Anche sulle ulteriori modifiche 1.100 (testo 2) e 5.3 (testo 2) non ritiene vi siano osservazioni da formulare.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.501, 1.100 (testo 2) e 5.3 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

La Commissione approva.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 40, osserva che le destinazioni ivi previste per il fondo FISPE e per il fondo esigenze indifferibili non sono, a rigore, coerenti con le finalità generali dei fondi medesimi, tuttavia la capienza su entrambi risulta al momento esistente.

Il presidente TONINI prende atto dell'osservazione del Governo, considerando comunque possibile esprimere un parere non ostativo dal punto di vista strettamente finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di non avere osservazioni in punto di copertura nemmeno sui successivi emendamenti 40.0.3 e 40.0.4. Tuttavia in entrambi i casi l'onere previsto per le nuove attività appare, allo stato, superiore alle prevedibili necessità.

Il PRESIDENTE propone dunque di rendere un parere di nulla osta, accompagnato però da una osservazione che dia conto della probabile stima in eccesso.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 40.0.5 e 40.0.6. Quanto al successivo 41.1, ad opinione dell'Esecutivo esso è assentibile se munito di una idonea clausola di invarianza finanziaria nell'esercizio delle deleghe previste. Anche nel caso dell'emendamento 41.0.1 l'acquisizione di una relazione tecnica appare indispensabile.

Stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.1, 40.0.5 e 40.0.6. Il parere non ostativo sull'emendamento 41.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è altresì di nulla osta sulle proposte 40.0.3 e 40.0.4, con la seguente osservazione: l'onere ascrivito alla norma appare sovrastimato, così come la corrispondente copertura finanziaria. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 42, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, su quelli riferiti agli articoli da 43 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

534^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provve-

dimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, deve essere corredato di relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per quanto di competenza, con riferimento agli articoli della Convenzione e agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, recanti Ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, in assenza di una stima degli effetti finanziari delle norme della Convenzione, pare opportuno che il Governo fornisca rassicurazioni circa la possibilità di espletare i relativi adempimenti avvalendosi esclusivamente delle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente. Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione (invio a mezzo posta degli atti del procedimento a persone che si trovano in altro Stato membro), dall'articolo 8 (messa a disposizione di beni ottenuti attraverso reati), dall'articolo 9 (trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine), dagli articoli 10 e 11 (audizioni mediante videoconferenza e conferenza telefonica), dall'articolo 12 (effettuazione di consegne sorvegliate), dall'articolo 13 (costituzione di squadre investigative comuni), dall'articolo 14 (svolgimento di indagini da parte di agenti infiltrati) e dagli articoli 18, 19 e 20 (intercettazione delle telecomunicazioni). Con riferimento all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, si valuti l'opportunità di precisare che sui relativi schemi di decreto legislativo debba essere espresso anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di ordine finanziario. Analoga considerazione va fatta in merito all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, laddove al comma 2 andrebbe previsto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui relativi schemi di decreto. Con riferimento infine alla clausola di copertura prevista dall'articolo 6, valuta la coerenza di tale disposizione con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO comunica che risulta già disponibile una bozza di relazione tecnica fornita dal Ministero della giustizia e che ritiene di poter presentare una relazione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO segnala alcuni problemi in merito ai profili finanziari di alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 43. Ritiene, in particolare, necessario acquisire una relazione tecnica che approfondisca gli effetti finanziari derivanti dalla possibile sostituzione del contributo unificato prevista dalle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6 e 43.0.7.

Quanto all'emendamento 43.0.8 e agli identici 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12, dopo aver richiamato la legislazione vigente in materia, fa presente che sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica in grado di confermare che i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte siano tali da compensare gli oneri associati alla disposizione. Concorde, inoltre, con il Relatore, quanto alla necessità di acquisire elementi tecnici in merito alle conseguenze dell'esenzione da imposta di registro prevista dal comma 8 nell'emendamento 43.0.13 e degli analoghi 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20 e 43.0.21.

Esprime, quindi, un parere conforme a quello del Relatore sull'assenza di profili finanziari problematici relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli 44 e 45, ad eccezione dell'emendamento 45.11, rispetto al quale ritiene necessario chiarire se i corsi universitari cui si riferisce siano già esistenti a legislazione vigente oppure debbano essere istituiti *ex novo*. A tal proposito, reputa necessario acquisire una relazione tecnica, ovvero condizionare il parere non ostativo sulla proposta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Concorde, inoltre, sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sulle proposte menzionate dal Relatore con riferimento agli articoli 46 e 47.

Esprime, infine, parere contrario sulla proposta 47.0.9.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20, 43.0.21, 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25, 46.0.1, 47.0.7, 47.0.10, 47.0.11 e 47.0.9.

Sugli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che gli oneri derivanti dalla disposizione siano interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.

Sull'emendamento 45.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: «6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera *a*), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 43 a 46, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, sui restanti emendamenti relativi all'articolo 47, su quelli riferiti agli articoli da 48 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria**327^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO informa che in data odierna la Commissione 14^a ha trasmesso le proprie osservazioni riguardo allo schema di decreto legislativo n. 255, sul quale la Commissione ha approvato il proprio parere nella seduta di ieri. Rimarca l'utilità delle osservazioni acquisite, caratterizzate da una sostanziale coincidenza con i contenuti del parere già approvato.

Informa che la Presidenza del Senato ha deferito alla Commissione, su specifica richiesta, la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria», COM (2015) 587 definitivo. Tale documento potrà quindi essere esaminato congiuntamente all'atto comunitario COM (2015) 586 definitivo, in materia di garanzia dei depositi bancari, considerata l'ampia parte dedicata a tale Atto.

Dà infine conto dell'annuncio in Assemblea riguardo alla presentazione della proposta di inchiesta parlamentare monocamerale sul sistema bancario e finanziario, a prima firma Barani, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori (*Doc. XXII*, n. 30). Si riserva pertanto di valutare l'abbinamento con i disegni di legge volti all'istituzione di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario già all'ordine del giorno

della Commissione e di offrire alla Commissione un quadro aggiornato delle posizioni dei rispettivi Gruppi parlamentari su tale tematica.

La Commissione prende atto.

Ha quindi la parola il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), il quale esprime preoccupazione relativamente alla diminuzione della fiducia dei risparmiatori italiani nei confronti del sistema bancario, nonostante la forte propensione al risparmio dei cittadini italiani confermata dall'andamento dei fondi comuni di investimento. La situazione attuale di incertezza è attribuibile ai recenti casi di crisi bancarie ed anche alle prese di posizione assunte in sede comunitaria, a fronte dei quali ritiene opportuno che le forze politiche e parlamentari reagiscano con rapidità; le iniziative riguardanti la Commissione di inchiesta, pertanto, andrebbero accompagnate da una verifica tempestiva e rapida delle reali condizioni del sistema bancario italiano e dalla consapevolezza che le vicende degli ultimi mesi presentano degli elementi di incertezza che sono essi stessi fattori di disorientamento per l'opinione pubblica. Invita quindi la Commissione a riflettere sulla concretezza e l'efficacia delle procedure che si intendono attivare.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore Carraro e segnala, con perplessità, le rappresentazioni negative diffuse dalla stampa riguardo al *Country report* sull'Italia predisposto dalla Commissione europea, dalle quali emerge una valutazione dello stato di solidità del sistema bancario italiano non condivisibile. Rammenta a tale proposito i risultati dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario nella prospettiva della vigilanza europea, conclusa a dicembre dalla Commissione, e dalla quale è emersa la complessiva solidità del sistema bancario, pur in presenza di specifici elementi critici. Le medesime questioni potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento tramite l'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, già autorizzata dal Presidente del Senato e proposta anche come fase istruttoria per l'esame dei disegni di legge riguardanti l'inchiesta parlamentare sulle banche. Dopo aver sottolineato l'importanza del contributo delle istituzioni parlamentari rispetto all'obiettivo del consolidamento del sistema bancario in virtù dell'apporto nella fase ascendente della legislazione europea, auspica una generale coesione a livello nazionale ai fini di una coerente difesa del settore bancario e finanziario, a fronte dell'efficace azione svolta da Paesi quali la Germania a tutela delle proprie istituzioni bancarie.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) giudica infondate e politicamente strumentali le ipotesi diffuse circa l'esistenza di manovre volte a indebolire il Governo facendo leva sui rischi per le banche italiane del rilevante livello di titoli di Stato da esse detenute. Piuttosto, l'ostilità del sistema politico-finanziario e della posizione tedesca in particolare, è a suo giudizio rivolta contro la politica della Banca centrale europea voluta dal pre-

sidente Draghi, tesa, contrariamente agli auspici tedeschi, a garantire un alto livello di liquidità a disposizione del sistema bancario ed economico in generale. In tale contesto un elemento di debolezza è inevitabilmente rappresentato dall'alto livello del debito pubblico italiano, che si ripercuote sulla valutazione dei titoli detenuti dal sistema bancario. Le istituzioni politiche, e in primo luogo il Parlamento, devono pertanto dare il segno di una ferma volontà di reazione, attraverso, in primo luogo un rapido svolgimento dell'*iter* dei disegni di legge per l'istituzione della Commissione di inchiesta sulle banche, prescindendo dalle convenienze delle forze politiche momentaneamente in maggioranza: pur apprezzando la sensibilità della Presidenza rispetto alle ulteriori proposte di Commissione di inchiesta a carattere monocamerale, ritiene opportuna una accelerazione dell'*iter*.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito la volontà di considerare sullo stesso piano le proposte già presentate o in via di presentazione sul tema dell'inchiesta quale garanzia di neutralità ed equilibrio, ribadisce, in particolare, il proprio impegno in qualità di relatore a sottoporre alla Commissione un primo documento di sintesi, finalizzato, per quanto possibile, ad enucleare una soluzione di sintesi come già richiesto dal senatore Vacciano.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene condivisibili i timori del senatore Carraro, anche a fronte delle rassicurazioni ottenute circa l'affidabilità del sistema bancario italiano per mezzo dello svolgimento della citata indagine conoscitiva. Attualmente si coglie l'accentuata percezione del rischio da parte del pubblico dei risparmiatori, innanzi alla quale una nuova indagine conoscitiva rischia di dare risposte insufficienti. Per quanto riguarda l'istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare giudica che, anche tenuto conto del tempo disponibile, essa debba essere istituita per lo svolgimento di pochi e ben definiti compiti, che possono essere desunti sulla base delle indicazioni comuni di maggior rilevanza delle diverse proposte in esame.

Il senatore FORNARO (*PD*) invita a una visione equilibrata delle attuali complessità del sistema bancario, sulla cui valutazione non può non avere una specifica importanza la quantità e la qualità dei titoli del debito sovrano detenuti dai singoli istituti, in esito agli interventi più volte sollecitati negli anni scorsi per garantire l'esito soddisfacente delle aste dei titoli del debito pubblico. Dal punto di vista squisitamente finanziario l'acquisito allora dei titoli di Stato si è rivelato molto soddisfacente, ma ciò non toglie che la prospettiva di definire il rischio del debito sovrano sia una prospettiva sul tappeto che non può essere facilmente elusa. Viceversa un'oggettiva ed indubitabile esigenza di equanime e neutrale valutazione dei titoli detenuti dagli istituti di credito in Europa, impone una verifica complessiva anche del rischio derivante dalla detenzione di prodotti finanziari strutturali molto complessi, presenti nei bilanci di primarie banche

tedesche. Rimarca infatti che le banche italiane sono state penalizzate in termini di valutazione del rischio, delle attività rientranti nell'ordinaria funzione creditizia, e sarebbero certamente penalizzate in futuro per una valutazione, di per sé teoricamente ammissibile, del rischio dei titoli sovrani, ma non accettabile se condotta a senso unico e non con un'azione di riequilibrio sul complesso delle attività finanziarie delle banche europee.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che tra i soggetti da audire nell'ambito della proposta indagine conoscitiva sul sistema bancario sia da includere l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti macroeconomici della circolazione dei titoli derivati e strutturalmente complessi.

Il vice ministro CASERO rileva la differenza tra l'approccio del senatore Fornaro rispetto alla detenzione dei derivati e il punto di vista che potrà essere offerto dall'Ufficio parlamentare di bilancio rispetto al tema dell'indagine conoscitiva.

Il senatore FORNARO (PD) ricorda che il costo per il bilancio dello Stato delle operazioni compiute in derivati per coprire il rischio della variazione del tasso di interesse costituisce un elemento conoscitivo comunque importante.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nella seduta di domani proseguirà l'esame del disegno di legge n. 2000, riguardante la disciplina dei giochi. In tale ambito il relatore formulerà le proprie proposte in ordine al previsto ciclo di audizioni. Sulla base della ripresa dell'*iter* in Commissione la Presidenza del Senato potrà quindi essere sollecitata a definire con la Presidenza della Camera dei deputati le intese necessarie a garantire il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in Commissione.

Per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno della seduta fa presente che l'ampia discussione svolta potrà costituire la base per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 624 e connessi, ma anche per l'esame dell'Atto comunitario n. 586.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria**255^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 8,40

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Moronese, prima firmataria dell'interrogazione all'ordine del giorno, ha chiesto di rinviarne lo svolgimento in quanto impegnata in un'altra Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 258)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere sul-

l'atto in titolo. La Presidenza del Senato ha concesso la proroga per la formulazione del parere sull'atto in esame. Il nuovo termine è fissato al 3 marzo.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) riferisce che la Commissione è chiamata a rendere un parere sull'atto in titolo, che ripartisce i finanziamenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in favore di istituti, enti e associazioni. Tali finanziamenti sono stati incrementati di circa 4 milioni di euro rispetto al 2015. È stata quasi rispettata inoltre dal Governo la tempistica di trasmissione degli atti alle Camere, tenuto conto che la legge n. 448 del 2001 stabilisce che il riparto debba essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Evidenzia che già nel 1995 furono raggruppate in un capitolo unico di bilancio importanti istituzioni che ricevevano uno specifico finanziamento. In un secondo momento, la legge n. 448 del 2001 ha effettuato un ulteriore raggruppamento dei destinatari in un'apposita tabella. I beneficiari dell'atto in titolo sono quindi soggetti indicati dalla legge, cui si aggiungono enti individuati a seguito di bandi e conseguente valutazione.

Un primo gruppo di fondi include tre finanziamenti da attribuire tramite bando e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali: Festival dei due mondi di Spoleto, Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro, Fondazione La biennale di Venezia, Fondazione La Triennale di Milano e Fondazione La Quadriennale di Roma. Il totale di tali contributi è di 10,5 milioni di euro circa.

Degli altri 4,5 milioni di euro uno è attribuito tramite bando agli archivi privati di interesse storico e agli archivi di enti ecclesiastici, mentre il resto è destinato ad altre istituzioni culturali (Unione di Berna, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini opera Festival, Ferrara musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Istituto universitario di architettura di Venezia, Fondazione Maria Adriana Prolo).

Il Governo ha anche svolto un approfondimento per elaborare uno schema generale di regolamento della materia. A tale proposito sarà istituita presto una commissione di alto profilo scientifico con il compito di definire linee guida di una proposta normativa.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, nel sottolineare l'importanza dell'aumento delle risorse e del rispetto delle scadenze previste dalla legge, conferma che il Governo provvederà a istituire tempestivamente una commissione di esperti al fine di riformare la materia in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 260)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice DI GIORGI (*PD*) che il provvedimento in titolo individua gli enti privati di ricerca che sono finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che sono inseriti in un'apposita tabella triennale, valevole per il triennio 2014-2016. Il decreto ministeriale n. 44 del 2008 ha stabilito infatti che gli enti privati di ricerca possono usufruire di contributi previo inserimento, in base a selezione indetta con apposito bando pubblico, in uno specifico elenco. Il bando per la presentazione delle domande è emanato alla scadenza di ciascun triennio. In base all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 44, si stabilisce un divieto di cumulo per cui non possono usufruire di contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i loro consorzi e le loro fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio altri finanziamenti a carico dello Stato.

Le maggiori novità del bando 2014 consistono nella particolare articolazione dei criteri di valutazione, nella definizione di contributi minimi e massimi e nella possibilità di revoca del contributo.

La somma attribuibile per il 2014 complessivamente è pari a 3 milioni di euro. Nel 2008 i fondi erano di oltre 6 milioni di euro, ma solo 1,5 milioni di euro erano destinati all'Istituto San Pio V di Roma e 5 mila euro erano riservati per il rimborso delle spese della Commissione di valutazione.

Il numero di domande presentate per il triennio 2014-2016 conferma l'entità degli anni precedenti. Sono state presentate 126 domande per una richiesta complessiva di 24,9 milioni di euro; 133 erano le domande nel 2011-2013 per una richiesta di contributi pari a 57,6 milioni di euro.

L'applicazione dei criteri di valutazione del bando 2014 ha fatto sì che nel provvedimento in titolo siano stati finanziati solo 42 enti, a fronte dei 122 enti finanziati nel 2011-2013. A ciascuno di questi criteri (qualità e rilevanza delle attività, tradizione storica, coerenza e congruità del contributo, consistenza e qualificazione delle risorse umane e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e culturale) è attribuito un punteggio stabilito direttamente dal bando. A differenza che in passato, è fissata una soglia minima complessiva da raggiungere pari a 35 punti, ma con non meno di 15 punti e 10 punti, rispettivamente, per il primo e secondo criterio. Ne consegue che sono rimasti esclusi molti enti con un punteggio inferiore a 35 punti oppure con un punteggio superiore a 35 ma con soglie inferiori a 15 e 10 nei primi due criteri. E' il caso, ad esempio, di Poliarte associazione o dell'Istituto universitario di studi europei.

La combinazione dei punteggi con la regola di attribuire l'80 per cento del finanziamento richiesto per un importo minimo concedibile pari a 50.000 euro ha comportato che alcuni soggetti risultassero esclusi perché il contributo da loro richiesto era inferiore a tale soglia. Ad esempio, la Fondazione Bruno Zevi, pur avendo un punteggio pari a 37 punti, ha richiesto un contributo di 55.000 euro, il cui 80 per cento è 44.000 euro. L'ente diventa quindi non finanziabile perché la richiesta è al di sotto della soglia prevista.

Come emerge dai verbali della Commissione di valutazione, nella graduatoria rientrano i primi 42 enti fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 3 milioni di euro. Altri enti, pur avendo ricevuto una buona valutazione, non hanno potuto accedere al finanziamento per esaurimento dell'ammontare disponibile.

Il risultato di questa valutazione ha determinato una maggiore concentrazione di risorse, evitando contributi «a pioggia» di importo eccessivamente basso. Ciò del resto era stato in qualche modo auspicato dalla Commissione nel parere reso sull'analogo atto del triennio precedente, laddove si chiese al Governo di distinguere due *tranches* di finanziamento: una limitata a pochi enti di eccellenza, cui riservare contributi più cospicui, e un'altra per una platea più ampia.

Si ricorda che dei 42 enti, 14 sono nuovi, mentre gli altri già ricevevano risorse in base alla precedente tabella. Quanto ai soggetti finanziati nel triennio 2011-2013, si registra che molti beneficiari si sono visti incrementare le risorse in misura rilevante, come è avvenuto ad esempio per l'Istituto italiano per gli studi storici o per il Museo Istituto fiorentino di preistoria. Solo tre enti, di quelli già finanziati nel 2011-2013, hanno visto ridurre il relativo contributo: si tratta della Fondazione Parco tecnologico padano, dell'Istituto di ricerche farmacologiche e della Società geografica italiana.

Si fa presente infine che la Commissione ha chiesto al Governo di tenere l'Istituto San Pio V fuori dalla tabella triennale, considerata la grande sproporzione tra i fondi che esso riceve per legge e le risorse destinate agli altri enti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri, l'audizione del Generale Nistri e del Generale Curatoli sullo stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei, e – su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo – l'audizione di rappresentanti di Rai Cinema, di Confindustria digitale, di Union of Film and Audiovisual Exporters (UNEFA), di Univideo, di International Cinemamedia UCI CINEMAS, dell'Associazione NOCICINEMA e dell'Associazione editori sviluppatori videogiochi

italiani (AESVI), i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 228

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 9.05 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

Plenaria

166^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

*AFFARI ASSEGNATI***Problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia (n. 683)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra l'atto in titolo rilevando che l'attività della pesca in acque dolci riveste un rilievo che, seppur con caratteristiche diverse rispetto alla tradizionale pesca in mare, la colloca in una posizione di particolare delicatezza nel quadro dell'economia concernente il comparto ittico.

Richiama l'attenzione sulle attività illecite aventi ad oggetto il bracconaggio e la pesca di frodo, la cui presenza e diffusione comportano rilevanti danni per l'economia ittica e ambientale di varie zone del Paese.

Tali attività illegali stanno impoverendo in modo preoccupante la popolazione ittica, con ciò provocando evidenti ricadute negative per i pescatori, per le imprese, per l'ambiente, che richiedono un più profondo e organico grado di tutela.

Reputa si tratti di un settore che necessita di una particolare attenzione da parte delle autorità competenti, che devono mantenere alto il livello di guardia riguardo sia alla prevenzione sia alla repressione dei fenomeni di bracconaggio.

Pur nella consapevolezza che la disciplina sulla pesca di frodo in acque fluviali e lacustri è di prevalente competenza regionale, appare di fondamentale importanza un comune impegno tra i diversi attori istituzionali competenti finalizzato ad affrontare la problematica in questione, che consenta di verificare la possibilità di stabilire un sistema sanzionatorio il più condiviso possibile, in grado di fornire ai soggetti vigilanti gli strumenti necessari per reprimere questi reati.

In tal senso, una volta ricordata l'importanza relativa alla fase preventiva, sottolinea come una funzione essenziale della fase repressiva, nel cui ambito un inasprimento delle misure sanzionatorie potrebbe rivestire una indubbia utilità, quanto alla sua efficacia dissuasiva verso coloro che commettono i reati in oggetto, anche attraverso un collegamento in analogia al sistema delle sanzioni vigente per la pesca in acque marittime.

Auspica una riflessione sulla disciplina della pesca in acque dolci a livello complessivo, per dare maggior certezza agli operatori del settore, anche al fine di semplificare e rendere omogenei obblighi e adempimenti.

Ricorda che nel disegno di legge collegato in materia agricola, all'esame del Senato in terza lettura, è stata inserita l'estensione della nuova disciplina sanzionatoria della pesca marittima anche a quella delle acque interne.

Ciò costituisce un risultato importante e, tuttavia, ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti conoscitivi riguardo l'assetto e le modalità con cui le forze dell'ordine reprimono e si impegnano a prevenire lo svolgimento di attività illegali.

Propone pertanto che la Commissione svolga un ciclo di audizioni nell'ambito dell'affare assegnato in discorso, includendo anche rappresentanti delle Forze dell'ordine, a livello nazionale e locale.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) condivide l'importanza del tema in discussione e richiama a sua volta i compiti affidati alle polizie provinciali, rispetto alle quali ritiene comunque si debbano analizzare unitariamente i differenti contesti territoriali.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) richiama la gravità degli episodi di illegalità nella pesca nelle acque interne che si verificano nella zona del delta del fiume Po. Reputa a sua volta importante acquisire ulteriori elementi quanto all'attività svolta dalla polizia di Stato in ambito fluviale e dalle Forze di polizia provinciali.

La Commissione conviene pertanto di svolgere le richiamate audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice FATTORI (*M5S*) integra il proprio precedente intervento, sottoponendo all'attenzione della relatrice e del Rappresentante del Governo la gravità delle conseguenze che possono derivare dalle nuove disposizioni che il provvedimento in esame intende introdurre quanto all'olio di oliva e alle miscele. Ciò conserva validità anche per quanto concerne le date di scadenza, poiché potrebbe portare a un incremento della già grave entità delle contraffazioni.

Ricorda che il comparto oleario sta attraversando una difficile congiuntura anche in relazione alla gravissima situazione degli oliveti in Puglia, affetti dalla *Xylella fastidiosa*.

Quanto alle produzioni di miele, ritiene che nelle competenti sedi dell'Unione europea avrebbe dovuto essere negoziata una soluzione diversa a maggior tutela del comparto produttivo nazionale, ma anche, e soprattutto, del consumatore.

Suggerisce di non introdurre immediatamente le misure prefigurate dal Governo per far fronte alle procedure di infrazione europee, onde verificare la possibilità di individuare soluzioni normative diverse.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) condivide i rilievi della senatrice Fattori e sottolinea a sua volta come l'articolo 3 del disegno di legge, in materia di etichettatura, rischi di compromettere la piena tracciabilità dell'origine dei prodotti.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) integra a sua volta il precedente intervento, richiamando la non divisibilità della nuova normativa prefigurata sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Essa rischia di vanificare l'impegno profuso dalle istituzioni nazionali da lungo tempo, al fine di valorizzare l'origine di prodotti di eccellenza.

Ribadisce la gravità dell'aumento dell'aliquota IVA per prodotti tipici italiani, quali basilico, rosmarino e salvia, che vanno ad aggiungersi ad altri che già soffrono di una tassazione particolarmente elevata, tra cui l'origano.

Per quanto concerne la normativa sui consorzi agrari, evidenzia la necessità di chiarire l'assetto dei relativi finanziamenti già stanziati.

Infine, per quanto riguarda l'olio di oliva, esprime forte preoccupazione rispetto a un aumento delle importazioni dalla Tunisia, che risulterebbe estremamente pregiudizievole per il Paese.

Infatti, ritiene che, in generale, il sostegno alla ricostruzione e alle economie dei Paesi del Nord Africa non debba necessariamente passare per il canale delle agevolazioni al commercio dei prodotti agroalimentari, poiché il comparto agricolo ne risentirebbe irreparabilmente, non risultando più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Auspica un deciso impegno del Governo su tutti questi profili e che l'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge possa essere oggetto di una moratoria, in vista della negoziazione di soluzioni diverse nelle competenti sedi europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti dei sindacati agricoli sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria**212^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri (Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, ricorda di avere proposto, nella seduta di ieri, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) richiama l'attenzione sull'articolo 6 del disegno di legge n. 2232, che prevede l'istituzione di *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie. L'inserimento di tale disciplina, non prevista nel testo originario dell'iniziativa in titolo, nel corso della prima lettura, comporta il radicale mutamento del suo oggetto, che diviene l'introduzione nell'ordinamento di uno strumento giuridico attualmente non pienamente riconosciuto in Italia. Conclude preannunciando l'astensione del suo Gruppo.

Ha quindi la parola il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), il quale considera il disegno di legge in titolo un buon punto di partenza per garantire misure a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno fa-

miliare, ancorché suscettibile di miglioramento; dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ricorda che l'istituto del *trust* ha già avuto ingresso in Italia, benché sia tuttora poco utilizzato e, dopo aver ribadito il giudizio favorevole sull'iniziativa in titolo già espresso nella seduta di ieri, dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) considera il disegno di legge n. 2232 un buon punto di partenza per il sostegno alle disabilità gravi e, dopo aver ricordato le iniziative in materia presentate dal suo Gruppo parlamentare, dichiara il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e accolta.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente PELINO ricorda che il relatore Astorre ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIROTTO (*M5S*) e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, è posta ai voti e accolta.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La presidente PELINO informa la Commissione che il senatore Falanga ha ritirato l'emendamento 46.27 e che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma all'emendamento 46.30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria**215^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-02472 del senatore Angioni, il sottosegretario BOBBA dà conto di una circolare INPS riguardante i motivi di impossibilità di dare esecuzione ad alcuni decreti regionali di concessione della mobilità in deroga. Ricorda inoltre che nel 2014 il Ministro del lavoro ha emanato un decreto per garantire una graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla legge delega di riforma degli ammortizzatori sociali, in cui si opera una distinzione tra lavoratori che hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni (anche non continuativi) e lavoratori che hanno complessivamente beneficiato delle medesime prestazioni per un periodo inferiore a tre anni.

Fa presente altresì che, per l'anno 2015, con il decreto ministeriale n. 26591 Regioni e Province autonome possono disporre di questi benefici, anche in deroga al limite massimo consentito, purché in misura non superiore al 5 per cento delle risorse alle stesse attribuite; ritiene pertanto che, nel caso prospettato dall'interrogante, la regione Sardegna potrebbe avvalersi di tale percentuale per consentire l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga per tutto il 2015.

Il senatore ANGIONI (PD) si dichiara soddisfatto per l'articolata risposta del Governo. Osserva peraltro che l'interpretazione del concetto di «continuità di trattamenti» è diventata indispensabile per consentire di prorogare al 2015 i trattamenti di mobilità in deroga in corso nel 2014. L'INPS ha infatti dichiarato la propria indisponibilità ad effettuare tali pagamenti nel caso di decretazione regionale per periodi non continuativi rispetto al licenziamento o ai trattamenti già conclusi; la sede regionale dell'Istituto sta però sostenendo un'interpretazione in base alla quale i pagamenti 2015 sarebbero possibili solo in caso di continuità nella effettiva erogazione dei pagamenti tra il 2014 e il 2015. Sarebbe pertanto opportuno che il Ministero confermasse la possibilità di procedere ai pagamenti in questione a prescindere dal numero di mensilità 2014 già effettivamente corrisposte al lavoratore. Parrebbe inoltre che le risorse statali assegnate per il 2015 potrebbero risultare sovrabbondanti rispetto all'originale quantificazione del fabbisogno; sarebbe pertanto importante che l'INPS venisse autorizzato ad utilizzare le somme eccedenti per la copertura di parte dei pagamenti relativi al 2014. Con riferimento alla possibilità di una compartecipazione della regione Sardegna per il completamento dei pagamenti relativi al 2014, riterrebbe infine auspicabile la definizione di un percorso analogo a quello già effettuato per le regioni Calabria e Sicilia per l'utilizzo di risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La presidente SPILABOTTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
1611 (SETTORE FUNERARIO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 175

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRIGENTE LA DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE (STA) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 590 (EX CAVA DI TUFO MONTI)

Plenaria

204^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Preliminarmente alla prosecuzione dell'espressione dei pareri sugli emendamenti, il senatore CALEO (PD) ritira gli emendamenti 13.93 e 13.0.1.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 11.

Il relatore CALEO (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.2 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 11.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 12.

Il relatore CALEO (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.5, 12.7, 12.9, 12.13, 12.15, 12.16, 12.37, 12.39, 12.40, 12.41, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.54 e 12.57. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 12.17, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole «e attribuite». Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 12.19. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 12.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) sottoscrive l'emendamento 12.17 e accetta la riformulazione nell'emendamento 12.17 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 13.

Il relatore CALEO (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.8, 13.26, 13.37, 13.56, 13.74 e 13.81. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.3, 13.86 e 13.87, a condizione che vengano rifo-

mulati, aggiungendo in fine dell'emendamento 13.3 le parole «con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e prevedendo che gli emendamenti 13.86 e 13.87 dispongano unicamente la soppressione del terzo periodo dell'articolo 19, comma 12. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 13.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori SOLLO (*PD*) e VACCARI (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 13.3 e accettano la riformulazione nell'emendamento 13.3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) accetta la riformulazione nell'emendamento 13.86 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) sottoscrive l'emendamento 13.87 e accetta la riformulazione nell'emendamento 13.87 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore CALEO (*PD*) presenta gli emendamenti 4.1000, 5.1000, 6.900, 13.0.2 e 20.0.42, pubblicati in allegato. Illustra dettagliatamente l'emendamento 5.1000, che ridefinisce il sistema di *governance* degli enti parco, con particolare riferimento al presidente, al consiglio direttivo, al revisore dei conti, alla comunità del parco, nonché alla figura del direttore. Si sofferma poi sull'emendamento 6.900, che disciplina le modalità di approvazione del piano del parco, prevedendo l'acquisizione del parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'emendamento 13.0.2 modifica l'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disponendo che, nel caso di interventi all'interno dei parchi nazionali, l'ente parco debba comunicare al Sovrintendente l'atto di assenso attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche. La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 è attribuita agli enti parco, i quali provvedono con un unico atto sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, e sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

Sui nuovi emendamenti del relatore, interviene la senatrice NUGNES (*M5S*) paventando la mancanza di adeguati controlli.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 4.1000, 5.1000, 6.900, 13.0.2 e 20.0.42, alle ore 14 di lunedì 29 febbraio 2016.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di oggi, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 25 febbraio 2016, è anticipata alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012**

4.1000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente lettera:

«c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva ricomprenda siti militari alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa"».

5.1000

IL RELATORE

«Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano

nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la relativa verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore.

7. Per il Presidente del parco e per i componenti del consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni e a otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura

o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.;

2) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni ambientaliste e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-*octies*. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo Statuto dell'Ente definisce le finalità e funzioni principali, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo Statuto è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, si intendono acquisiti i relativi pareri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto di cui al periodo precedente, mediante un regolamento approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-*bis*. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle Aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore

a cinque anni. Il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dal seguente:

«12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti Parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

6.900

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire i capoversi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 con i seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano del parco, da svolgersi da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, la proposta di piano del parco comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione, e lo trasmette tempestivamente alla Regione.

4. Il piano trasmesso alla Regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle Regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento di tal parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisito ai sensi del comma precedente.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente Parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

12.17 (testo 2)

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni», con le seguenti: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito delle funzioni trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base all'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento».

13.3 testo2)

ORRÙ, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

13.86 (testo 2)

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1, al punto 12, sopprimere il terzo periodo.

13.87 (testo 2)

ARRIGONI

Al comma 12, dell'articolo 19, eliminare i seguenti periodi: «In presenza di specifiche esigenze di tutela. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale».

13.0.2

IL RELATORE

All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso di interventi da realizzarsi all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano del parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso adottato ai sensi del comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche"»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole: "enti parco" sono sostituite dalle parole: "enti gestori di aree naturali protette regionali", e sono aggiunti, in fine, dopo l'ultimo periodo, i seguenti: "La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 è attribuita agli enti parco. Gli enti parco provvedono con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica"».

20.0.42

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'art. 34 della legge 394/1991)

All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera "f) Vesuvio" è aggiunta la lettera: "g) Matese"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

165^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (n. COM (2015) 586 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), relatore, riferisce sull'atto in titolo, che si inquadra nella costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri: un meccanismo di vigilanza unico, di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio; un meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, dotato anche di un fondo comune, di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari (EDIS). La proposta di regolamento in esame e la connessa Comunicazione (COM(2015) 587), sul completamento dell'Unione bancaria, intendono attuare in concreto il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria.

La disciplina prevista dalla proposta di regolamento in esame modifica il citato regolamento (UE) n. 806/2014, accorpendo le regole relative al meccanismo di risoluzione unico e il nuovo sistema di assicurazione dei depositi. Non interviene invece sulla disciplina vigente relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) nazionali di cui alla direttiva 2014/49/UE, che assicura una garanzia per i depositi fino a 100.000 euro.

L'EDIS si applica a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi. Gli Stati membri partecipanti sono gli Stati la cui moneta è l'euro e gli

altri Stati membri che decideranno di instaurare una stretta cooperazione con la Banca centrale europea per partecipare al sistema unico di vigilanza bancaria.

Per la piena operatività dell'EDIS sono previste tre fasi. Nella prima fase, di riassicurazione (fino al 2020), l'EDIS fornirà finanziamenti limitati e coprirà una quota limitata della perdita di un SGD partecipante. Nella seconda fase, di coassicurazione (2020-2024), si introduce un sistema a mutualizzazione progressiva. Viene pertanto introdotto un maggior grado di condivisione dei rischi tra i sistemi nazionali attraverso l'EDIS. Nella terza fase, a partire dal 2024, l'EDIS assicurerà integralmente i SGD nazionali. Nello stesso anno è previsto anche il completamento del Fondo unico di risoluzione.

Dopo aver ricordato l'avvio particolarmente contrastato della proposta in seno al Consiglio e l'istituzione, il 13 gennaio, di un Gruppo di lavoro *ad hoc* sul rafforzamento dell'Unione bancaria, il relatore constata l'assenza di un sistema comune di assicurazione dei depositi e di un sostegno fiscale europeo di ultima istanza in caso di crisi sistemica; il che aumenta i rischi per i depositanti e creditori delle banche, in quanto l'Unione bancaria rappresenterebbe un sistema incompleto ed esposto a rischi di instabilità considerevoli.

Il relatore Guerrieri illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi, che ineriscono alla correttezza della base giuridica costituita dall'articolo 114 del TFUE, oltretutto giustificata dal fatto che la proposta incide sul regolamento (UE) n. 806/2014, al rispetto dei due parametri del principio di sussidiarietà costituiti dalla necessità dell'azione europea e dal suo valore aggiunto, al rispetto del principio di proporzionalità e alla congruità della scelta di un regolamento al posto di una direttiva, in modo da scongiurare divergenze interpretative tra gli Stati membri. Nel merito, si condivide l'impianto complessivo della proposta, la cui rapida approvazione costituisce lo stadio finale e necessario del completamento dell'Unione bancaria e darà stabilità al sistema bancario europeo. Si osserva anche come il processo di riduzione dei rischi bancari a livello europeo e il processo di graduale condivisione degli stessi debbano procedere parallelamente e sostenersi reciprocamente, con un effetto positivo in termini di credibilità rispetto ai mercati. Si ritiene inoltre auspicabile attivare una garanzia pubblica di ultima istanza per le passività delle banche e si richiede di chiarire con quali risorse l'EDIS possa realizzare gli interventi ad esso richiesti, in particolare nella prima fase della sua attività. Da ultimo, si ricorda come l'Italia abbia già significativamente concorso – con risorse dei contribuenti – al risanamento di sistemi bancari di altri paesi europei, soprattutto mediante gli interventi effettuati dall'ESM.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) esprime disagio per i messaggi contrastanti sul sistema bancario italiano che pervengono all'opinione pubblica, così contribuendo ad alimentare un certo disorientamento dei cittadini. Auspica quindi un'attenzione costante sul tema da parte del Senato.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) si associa.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene vada posta la dovuta attenzione al fatto che – nella seconda fase – non sarà più necessario aver previamente esaurito i fondi del proprio SGD nazionale per attingere a quelli dell'EDIS. Serve quindi una riflessione sulla sufficienza complessiva dei fondi disponibili, al fine di evitare di trovarsi con problematiche impreviste, come è avvenuto nell'ambito della prima applicazione della normativa sul *bail-in*.

Il presidente CHITI condivide le riflessioni sulla necessità che gli organi parlamentari assicurino una costante e approfondita attenzione su tutti gli aspetti relativi al tema complessivo dell'Unione bancaria.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) riformula il proprio schema di osservazioni per tenere conto di quanto emerso dal dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

(1950) *Deputato BONAFEDE ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che modifica la vigente disciplina dell'azione di classe, attualmente regolamentata nel decreto legislativo n. 206 del 2005.

Il disegno di legge prevede di spostare la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, allargando così la possibilità di accedere a tale strumento anche ad altri soggetti oltre alla categoria degli utenti e consumatori, di estendere da 120 giorni a 180 giorni successivi alla decisione sull'ammissibilità dell'azione il termine massimo per l'adesione all'azione stessa, di riconoscere al rappresentante comune degli aderenti un compenso premiale e di prevedere la pubblicazione dei principali passaggi della procedura su un apposito portale telematico gestito dal Ministero della giustizia.

La finalità del disegno di legge è di rimediare alle criticità dell'azione di classe oggi disciplinata dall'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 205 del 2006, che non ha accordato ai consumatori ed utenti danneggiati adeguati ed efficaci strumenti di tutela in ragione del numero di azioni promosse, dell'eccessiva durata del giudizio di ammissibilità e, soprattutto, per le poche azioni giunte a decisione e per il numero insignificante delle adesioni.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni. Queste si riferiscono all'opportunità di conformarsi alla dicitura «ricorso collettivo», definita nella raccomandazione dell'11 giugno 2013, ad alcune informazioni da riportare nel pertinente portale telematico gestito dal Ministero della giustizia e all'opportunità di mutuare dall'ordinamento francese un modello di azione di classe semplificata. Le osservazioni vertono inoltre sulla rappresentatività *ex lege* delle associazioni di consumatori iscritte all'elenco ex articolo 137 del decreto legislativo n. 205 del 2006, sulla loro valorizzazione quali rappresentanti degli interessi fatti valere e sulla possibilità di proporre l'azione inibitoria anche in presenza di giusti motivi.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) espone le sue forti perplessità sull'estensione dello strumento della *class action* alla tutela di posizioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi. A suo giudizio, si tratta di una chiara deriva del sistema giuridico italiano, improntato a una visione etica della giustizia, verso forme di tutela tipiche degli ordinamenti anglosassoni, eccessivamente attenti invece alle esigenze del mercato.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) evidenzia come la disciplina in esame non abbia una valenza sostanziale, ma prevalentemente processuale e quindi incida solo in tal senso sulla tutelabilità in sede giudiziale delle posizioni giuridiche soggettive. Ritiene peraltro suscettibile di un maggiore approfondimento la questione connessa al coinvolgimento dei professionisti legali e al rimborso delle spese del procedimento.

Il senatore MARAN (*PD*) afferma di essere favorevole al disegno di legge, che cerca di dotare la disciplina sull'azione di classe di strumenti procedurali più agevoli. Ritiene, tuttavia, che lo sforzo compiuto non sia sufficiente a far funzionare a dovere l'istituto, configurandosi come un modello non ancora ben definito. A titolo di esempio ricorda come la *class action* negli Stati Uniti rappresenti un efficace strumento di monitoraggio dei privati cittadini sulle imprese, essendo imperniato sulle due figure del giudice e dell'avvocato, mentre da noi è prevista una attenzione prevalente per le associazioni dei consumatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) ritiene importante proseguire il dibattito sul disegno di legge in sede di Commissioni di merito, avendo con lo schema di parere da lei presentato evidenziato solo alcuni dei temi da affrontare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (n. 255)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievo)

Illustra il provvedimento in titolo il presidente CHITI (*PD*), in sostituzione della relatrice Guerra, assente nell'odierna seduta, osservando come con l'atto in titolo si dà attuazione alla delega conferita contenuta negli articoli 1, 9 e 10 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), i quali indicano i principi e criteri direttivi per il recepimento delle direttive 2014/65/UE e 2014/91/UE.

Illustra quindi uno schema di osservazioni non ostantive, con un rilievo relativo al ruolo del depositario.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione lo schema di osservazioni non ostantive con rilievo, pubblicato in allegato al resoconto, che viene accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 586 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato l'avvio particolarmente contrastato della proposta in seno al Consiglio UE e l'istituzione, il 13 gennaio, di un Gruppo di lavoro *ad hoc* sul rafforzamento dell'Unione bancaria;

valutato che, ad oggi, l'assenza di un sistema comune di assicurazione dei depositi e di un sostegno fiscale europeo di ultima istanza in caso di crisi sistemica aumenta i rischi per i depositanti e creditori delle banche, in quanto l'Unione bancaria rappresenterebbe un sistema incompleto ed esposto a rischi di instabilità considerevoli,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica, costituita dall'articolo 114 del TFUE è appropriata rispetto all'obiettivo da conseguire, posto che la proposta di regolamento mira a preservare l'integrità del mercato interno e a migliorarne il funzionamento. L'applicazione uniforme di un unico insieme di regole per la protezione dei depositi, unitamente all'accesso a un Fondo europeo di assicurazione dei depositi gestito da un'autorità centrale, contribuirà al più corretto funzionamento dei mercati finanziari e alla stabilità finanziaria nell'Unione, ed eliminerà gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali evitando distorsioni significative della concorrenza.

La scelta di questa base giuridica è oltretutto giustificata dal fatto che essa incide sul regolamento (UE) n. 806/2014, relativo al meccanismo di risoluzione unico, fondato sulla base giuridica dell'articolo 114 del TFUE.

Non essendovi ragioni per discostarsi, si condivide quindi la scelta della Commissione europea;

– il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato perché nel contesto attuale gli SGD restano prettamente nazionali e sono pertanto vulnerabili agli *shock* locali di grande portata, alimentando una forte interazione potenzialmente negativa tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali. Tale situazione pregiudica l'omogeneità della tutela dei depositi e può contribuire a diminuire la fiducia tra i depositanti. Inoltre, le sostanziali differenze nelle misure di tutela dei depositanti applicate a livello nazionale, e soggette alle specificità locali e a vincoli di finanziamento, pos-

sono compromettere l'integrità del mercato interno. Solo un intervento a livello europeo può garantire ai depositanti un'adeguata assicurazione dei depositi in tutto il mercato interno e allentare il legame tra gli SGD nazionali e la posizione finanziaria dei rispettivi emittenti sovrani. Inoltre, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS – *European deposit insurance scheme*) consentirà notevoli economie di scala ed eviterà le esternalità negative che possono derivare da decisioni e fondi puramente nazionali.

Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

– le proposte rispettano il principio di proporzionalità, in quanto l'EDIS garantirà che le stesse regole siano applicate in modo uniforme al fine di tutelare i depositi in tutti gli Stati membri partecipanti. La disponibilità di riserve adeguate da cui attingere fondi aiuterà ad evitare che i problemi di una singola banca si traducano in una perdita di fiducia nell'intero sistema bancario dello Stato membro in questione o di altri Stati membri che i mercati considerano esposti a rischi analoghi. Inoltre, la scelta di un regolamento è in linea con il principio che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'EDIS siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative;

– nel merito, si condivide l'impianto complessivo della proposta in esame, la cui rapida approvazione costituisce lo stadio finale e necessario del completamento dell'Unione bancaria e darà stabilità al sistema bancario europeo.

In secondo luogo, si osserva come il processo di riduzione dei rischi bancari a livello europeo e il processo di graduale condivisione degli stessi debbano procedere parallelamente e sostenersi reciprocamente, con un effetto positivo in termini di credibilità rispetto ai mercati. Inoltre, la proposta della Commissione europea, essendo fondata su un approccio graduale verso l'obiettivo di una piena mutualizzazione, rappresenta già il frutto di un compromesso e non può costituire il punto di partenza per ulteriori compromessi al ribasso.

In terzo luogo, anche in considerazione del fatto che le regole sugli aiuti di stato alle banche e la direttiva BRRD (c.d. sul *bail-in*) prevedono che in caso di crisi sistemica l'autorità competente possa sospendere le regole sul *bail-in* di creditori e azionisti, si ritiene auspicabile in tali casi attivare una garanzia pubblica di ultima istanza per le passività delle banche.

Si osserva, inoltre, che gli Stati membri dell'Unione devono garantire che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari di un sistema di garanzia dei depositi (SGD) nazionale raggiungano un livello-obiettivo pari ad almeno lo 0,8% dell'importo complessivo dei depositi coperti dei propri membri (oppure a circa 55 miliardi di euro).

Nella proposta in esame, intervenendo sulla direttiva 2014/49/UE, sia pure soltanto indirettamente, si stabilisce che l'intervento dell'EDIS varrà soltanto a condizione che ciascuno SGD nazionale garantisca gradualmente nel tempo una percentuale dell'importo totale dei depositi co-

perti corrispondente alle seguenti misure: – entro il 3 luglio 2017: 0,14%; – entro il 3 luglio 2018: 0,21%; – entro il 3 luglio 2019: 0,28%.

A tale riguardo, si dovrebbe chiarire con quali risorse l'EDIS possa realizzare tali interventi, in particolare nella prima fase della sua attività.

Inoltre, stante l'attuale livello di copertura del Fondo interbancario di tutela dei depositi (il SGD italiano), che dovrebbe corrispondere allo 0,4% dei depositi coperti (pari a circa 2 miliardi di euro), sarebbe opportuno chiarire quale impatto sul sistema italiano deriverebbe dalla disciplina vigente (la direttiva 2014/49/UE) che impone di raggiungere una percentuale dello 0,8% entro il 2024.

Più in generale, occorrerebbe valutare, nella prospettiva della piena integrazione degli SGD nazionali, i futuri rischi per il sistema italiano di essere chiamato a fronteggiare eventuali situazioni di criticità che possano determinarsi in altri Stati membri.

In proposito, occorre ricordare che l'Italia ha già significativamente concorso – con risorse dei nostri contribuenti – al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi europei, soprattutto mediante gli interventi effettuati dall'ESM (il c.d. Fondo salva-Stati) e al cui finanziamento l'Italia ha contribuito per una quota corrispondente alla sua partecipazione al capitale della Banca centrale europea, pari al 17,7% del totale.

Infine, si auspica che gli organi parlamentari assicurino una costante e approfondita attenzione su tutti gli aspetti relativi al tema complessivo dell'Unione bancaria.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1950

La 14^a Commissione permanente, esaminato disegno di legge in titolo,

considerato che esso modifica la vigente disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (*c.d. class action*), attualmente regolamentata nel codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), al fine di migliorarne le procedure e facilitarne il ricorso, allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela ottenibile;

considerato, in particolare, che il disegno di legge prevede di spostare la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, allargando così la possibilità di accedere a tale strumento anche ad altri soggetti oltre alla categoria degli utenti e consumatori (per esempio piccole e medie imprese o persone fisiche non utenti che si trovano in situazione analoga); di estendere da 120 giorni a 180 giorni, successivi alla decisione sull'ammissibilità dell'azione, il termine massimo per l'adesione all'azione stessa; di riconoscere al rappresentante comune degli aderenti un compenso premiale; e di prevedere la pubblicazione dei principali passaggi della procedura su un apposito portale telematico gestito dal Ministero della giustizia;

considerato che l'azione di classe oggi disciplinata dall'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005 non ha accordato ai consumatori ed utenti danneggiati adeguati ed efficaci strumenti di tutela in ragione del numero di azioni promosse, dell'eccessiva durata del giudizio di ammissibilità e soprattutto per le poche azioni giunte a decisione e per il numero insignificante delle adesioni;

considerato che per le controversie di modesto ammontare, nelle quali l'esiguità del danno individuale non giustifica nemmeno l'adesione all'azione di gruppo, è necessario vincere il fenomeno dell'apatia razionale e dare la priorità all'effettività della tutela e alle esigenze di deterrenza dal compimento degli illeciti, anche superando il meccanismo cosiddetto di *opt-in*, di adesione ai fini dell'inclusione nel gruppo dei danneggiati;

tenuto conto della comunicazione della Commissione europea, dell'11 giugno 2013, «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi» (COM(2013) 401) e della raccomandazione della Commissione

europea, dell'11 giugno 2013, «relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione» (2013/396/UE), la quale ultima fissa principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla terminologia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di conformarsi alla dicitura «ricorso collettivo», definita nella raccomandazione dell'11 giugno 2013 e utilizzata in sede europea per sottolinearne la diversità rispetto alla «*class action*» di matrice statunitense;

in riferimento all'adesione al ricorso collettivo, si ritiene opportuno modificare la disposizione, di cui ai capoversi «Art. 840-*quinquies*» e «Art. 840-*sexies*», che impone al tribunale di fissare un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori dei diritti individuali omogenei lesi, al fine di rendere la disciplina conforme al punto n. 23 della raccomandazione della Commissione europea, dell'11 giugno 2013, ove viene precisato che l'adesione deve essere consentita «*in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia*»;

con riferimento alla necessità di assicurare effettivi ed efficaci strumenti di tutela e di dissuasione per gli illeciti di esigua entità, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire, come recentemente previsto nell'ordinamento francese, al Tribunale investito dell'azione di classe di ricorrere ad un'azione di classe semplificata che prescindendo dall'adesione dei danneggiati, qualora il convenuto sia in grado di individuare i danneggiati appartenenti alla classe e il danno subito da ciascun soggetto o qualora il diritto alle restituzioni siano di uguale misura per tutti o possano comunque essere determinati con meri calcoli matematici che facciano riferimento a requisiti temporali o quantitativi. In questi casi la sentenza di condanna potrebbe infatti obbligare il convenuto a risarcire tutti i danni arrecati alla classe, imponendogli di produrre in giudizio l'elenco dei danneggiati e la quantificazione delle singole pretese individuali. Nella fase liquidatoria il rappresentante della classe potrebbe verificare l'esattezza e la completezza dell'elenco o, in caso di inerzia del convenuto, provvedere direttamente a redigerlo, esercitando adeguati poteri di verifica ed indagine;

in riferimento al portale telematico gestito dal Ministero della giustizia di cui agli articoli 1, capoverso «Art. 840-*ter*», e 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che esso debba fornire, oltre all'accesso al registro, anche tutte le informazioni inerenti le procedure,

comprese quelle stragiudiziali, previste per ottenere il risarcimento, ai sensi del punto 36 della citata raccomandazione dell'11 giugno 2013,

si ritiene opportuno precisare che le associazioni rappresentative dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 devono essere riconosciute rappresentative *ex lege*, precludendo al giudice ogni valutazione sulla rappresentatività in quanto già valutata a livello amministrativo;

si ritiene opportuno modificare l'articolo 840-*sexiesdecies*, inserendo, come oggi previsto all'articolo 140, ottavo comma, del decreto legislativo n. 206 del 2005, la possibilità di proporre l'azione inibitoria in via d'urgenza in presenza di «giusti motivi» e non solo qualora sia ravvisabile un danno grave ed irreparabile, requisito del tutto incongruo con la dimensione collettiva degli illeciti in questione.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 255

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato che il termine per il recepimento della direttiva 2014/91/UE è il 18 marzo 2016, mentre il termine per il recepimento della direttiva 2014/65/UE è il 3 luglio 2016,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo elimina dai compiti propri del depositario il calcolo – su incarico del gestore – del valore delle parti di OICVM. Al riguardo, anche tenendo conto dell'articolo 22 della direttiva 2009/65/CE, secondo cui il depositario deve accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo, valuti la Commissione di merito la possibilità di una rimodulazione della norma primaria, chiarendo che l'affidamento dell'incarico del calcolo del valore delle quote degli OICVM, pur non costituendo più un compito del depositario a seguito delle modifiche al comma 3 dell'articolo 48 del TUF, può continuare a essere conferito al depositario, a condizione che siano rispettati gli obblighi di separazione gerarchica e funzionali previsti dalle norme per la gestione dei conflitti di interesse.

Plenaria**166^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, il quale riferisce che la legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Governo presenti, ad inizio anno, alle Camere, un disegno di legge europea e un disegno di legge di delegazione europea. Tuttavia, essendo le leggi per il 2014 entrate in vigore a metà dell'anno successivo, la predisposizione di quelle per l'anno 2015 è slittata alla fine dell'anno. Pertanto, la proposta di legge di delegazione europea 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati il 18 gennaio scorso e il disegno di legge europea 2015 – attualmente al nostro esame – è stato presentato al Senato il 3 febbraio.

Quanto ai contenuti delle due leggi, ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234, la legge di delegazione deve contenere le deleghe legislative al Governo per dare attuazione alle direttive europee o decisioni quadro, mentre nella legge europea devono confluire tutte le altre norme, non di delega, dirette a sanare eventuali contrasti tra l'ordinamento nazionale e quello europeo, derivanti da inadempimenti o violazioni delle norme dell'Unione. In particolare, tali contrasti legislativi devono essere oggetto di specifico rilievo nell'ambito di procedure di contenzioso o pre-contenzioso europeo, ovvero devono essere oggetto di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione, casi EU Pilot o procedure di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

In seguito alla presentazione del disegno di legge europea 2015, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento.

In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l'utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 234.

Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (*ex* articolo 258 del TFUE), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie; in caso di inadempimento di tale sentenza, si può aprire una seconda fase (*ex* articolo 260 del TFUE), che si conclude con un'ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l'inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell'infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l'Italia la somma forfettaria minima è pari a euro 8.916.000, mentre la penalità di mora oscilla tra un minimo di euro 10.753,50 e un massimo di euro 645.210 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione.

L'Italia ha subito sinora quattro condanne al pagamento di sanzioni pecuniarie: 1. mancato recupero degli aiuti concessi per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro (sentenza 17 novembre 2011, causa C-496/09); 2. mancata adozione dei provvedimenti necessari per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo (sentenza 2 dicembre 2014, causa C-196/13); 3. mancata adozione, per la regione Campania, delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente (sentenza 16 luglio 2015, causa C-653/13); 4. mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia (sentenza 17 settembre 2015, causa C-367/14).

Per quanto riguarda la procedura denominata «EU Pilot», essa è stata introdotta sin dall'aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE o la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE. Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d'infrazione, di norma si ricorre al sistema EU Pilot prima che la Commissione apra una vera e propria procedura di infrazione.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Governo riferisce che con le ultime leggi europee è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione EU Pilot e delle pro-

cedure di infrazione. Al 26 gennaio 2016 il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese risulta pari a 91, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento di direttive. Secondo le dichiarazioni del sottosegretario Gozi del 19 febbraio 2016 si tratta del numero più basso degli ultimi vent'anni e l'Italia si trova ora tra i Paesi che, in termini relativi, ha migliorato di più in questo ambito.

Il disegno di legge europea 2015 consta di 22 articoli, mediante i quali si provvede a chiudere 2 procedure d'infrazione e 9 casi EU Pilot, nonché a sanare una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

I 22 articoli sono suddivisi in 8 capi, concernenti rispettivamente i settori di: libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; giustizia e sicurezza; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. In particolare, con la lettera *a*) si interviene nuovamente sulla disciplina dell'etichettatura dell'olio d'oliva. Con la legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014), sempre nell'ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un'evidenza maggiore all'indicazione dell'origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto. Con la lettera *b*) si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell'olio extravergine d'oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l'indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate da altri Stati membri di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell'UE, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

L'articolo 3, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle

previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d'origine «del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d'origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo d'origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 4, relativo alle Società Organismi di Attestazione (SOA), è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto a tali società l'obbligo di avere sede legale nel territorio italiano. Secondo la Corte di giustizia (causa pregiudiziale C-593/13 Rina Services e altri), è sufficiente il requisito di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, mentre l'obbligo di sede legale contrasta con i principi della libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE) e della libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE).

L'articolo 5, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) contrasta con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE, in quanto configura una disparità di trattamento rispetto alle vincite ottenute in case da gioco italiane. Infatti, le vincite conseguite all'estero – anche tramite operatori *online* – sono soggette alle aliquote progressive dell'IRPEF, mentre per quelle conseguite in case da gioco italiane l'imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell'imposta sugli spettacoli, che consiste nel prelievo alla fonte, nei confronti degli organizzatori dei giochi, pari al 10 per cento della differenza tra gli introiti per i giochi e le vincite pagate ai giocatori. La modifica, pertanto, è volta a escludere dall'IRPEF anche le vincite conseguite in case da gioco – anche *online* – autorizzate in altri Stati membri. Inoltre, sia per le vincite in Italia, che per quelle conseguite all'estero, viene esclusa l'imposta sostitutiva degli spettacoli e viene applicata quella propria dei premi e vincite da gioco di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che consiste in un'aliquota variabile dal 10 al 25 per cento a seconda del gioco, da applicare alla vincita.

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a conferire, al Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia – designato quale autorità

centrale a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto *Bruxelles II-bis*) e della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sul recupero transfrontaliero delle prestazioni alimentari nei confronti dei figli – il potere di avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e di chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti. Inoltre, l'autorità centrale può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale potere si rende necessario per consentire l'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti e in particolare quelli relativi: *a)* contribuire a localizzare il debitore o il creditore degli alimenti; *b)* aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l'ubicazione dei beni. Secondo il Governo, la mancanza di tali norme attuative interne ha reso critico l'assolvimento delle funzioni dell'autorità centrale, soprattutto con riferimento ai compiti di raccolta delle informazioni sul reddito. Sulla base di tali informazioni, infatti, l'autorità centrale potrà decidere se proseguire la procedura con l'avvio della fase giudiziale di recupero del credito, oppure procedere all'archiviazione ove ritenga che la situazione di incapienza dell'obbligato renda impossibile soddisfare le richieste del creditore.

L'articolo 7 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari (Convenzione dell'Aia del 2007) e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell'Aia del 1980). In particolare, le norme sono dirette a superare una disparità di trattamento, sotto il profilo dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato e delle tipologie di spese coperte, tra le domande di cooperazione che provengono da uno Stato membro dell'Unione europea e le domande che provengono da uno Stato terzo.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 8 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia. La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della norma italiana, che impone l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica dopo 3 mesi di soggiorno, con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

L'articolo 9 modifica la legge 7 gennaio 2008, n. 10, di ratifica dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania, del 12 giugno 2006, al fine di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari di at-

tuazione dell'Accordo di associazione. Secondo la Commissione europea, il mantenimento del diritto fisso per l'importazione temporanea di autoveicoli per il trasporto di cose violerebbe l'articolo 59 del suddetto Accordo di associazione e l'articolo 13 del relativo Protocollo n. 5 sul trasporto terrestre. Pertanto, al fine di evitare il rischio di avvio di una procedura di infrazione, la norma in esame esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche e del diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, i trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti. Peraltro, secondo la relazione del Governo, la norma risponde alle richieste pervenute dal Governo albanese e dall'autorità portuale di Ancona, secondo cui gli autotrasportatori albanesi preferiscono transitare per il porto di Trieste ove in base ad un decreto del 1960 non è dovuto il diritto fisso di importazione.

Gli articoli 10 e 11 innalzano dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione e alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere i casi EU Pilot 7292/15/TAXU e 7293/15/TAXU, nell'ambito dei quali la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione dell'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, riconosciuti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, che innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota dei loro utili netti annuali soggetti a tassazione.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (regime di «*tonnage tax*»), disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986), che – secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa del Governo – l'Italia si è impegnata ad apportare, al fine di ottenere la proroga per altri 10 anni del regime di aiuti. La Commissione europea, infatti, con la decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e ne ha autorizzato la proroga fino a tutto il 2023.

L'articolo 14 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cosiddetta «convenzione SID»).

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 15 è finalizzato ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime. Con una modifica all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 457 del 1997, si provvede, infatti, a includere anche le navi di bandiera comunitaria, in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, tra quelle che possono iscriversi nel registro internazionale italiano.

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività. L'Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Attualmente, l'Agenzia esercita le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte degli operatori ferroviari. L'articolo 16 provvede, pertanto, a integrare questo meccanismo, consentendo all'Agenzia di sanzionare i comportamenti in contrasto con le proprie indicazioni in materia di sicurezza ferroviaria.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014 con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione. Tale disposizione, in particolare, modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di introdurre per ciascun cacciatore l'obbligo di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento.

L'articolo 18 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂) al fine di sanare definitivamente il caso EU Pilot 7334/15/CLIM, nell'ambito del quale la Commissione europea, dopo il recente intervento dell'articolo 24 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), ha continuato a contestare all'Italia la non conformità di talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia.

L'articolo 19 interviene nuovamente sul «terzo pacchetto energia» per sanare definitivamente la procedura di infrazione n. 2014/2286, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

In ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea a seguito delle modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 recentemente introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione.

Il capo VIII contiene disposizioni di altra natura.

L'articolo 20 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla figura del Segretario del CIAE. Con un emendamento al disegno di legge europea 2014, approvato presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il predetto comma 9-*bis* che ha previsto la figura del Segretario del CIAE. Tuttavia, l'articolo 19 già prevedeva la figura del direttore della Segreteria del CIAE. Si tratta pertanto, ora, di sostituire la denominazione di direttore/responsabile della Segreteria del CIAE di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 19, con quella di Segretario del CIAE.

L'articolo 21 modifica la procedura di cui all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le «Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato» soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La procedura attualmente vigente prevede che siano le singole Amministrazioni a notificare direttamente alla Commissione europea i regimi di aiuto. Ma la disomogeneità delle procedure di notifica adottate dalle singole amministrazioni e la mancanza a livello nazionale di una cabina di regia unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea hanno determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Pertanto, la nuova procedura proposta con il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 21, concordata con la Conferenza Stato-Regioni, prevede che le amministrazioni centrali e territoriali predispongano la notifica secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettano al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea. La procedura, tuttavia, non si applica alla concessione di aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, per i quali la relativa notifica è effettuata direttamente a cura dell'amministrazione competente.

L'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatti salvi l'articolo 5 relativo alla tassazione delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, l'articolo 7 relativo al gratuito patrocinio e l'articolo 9 relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania.

Il sottosegretario GOZI evidenzia come il provvedimento in esame costituisca un ulteriore tassello di un percorso condiviso tra Parlamento e Governo volto a valorizzare gli strumenti della legge di delegazione eu-

ropea e della legge europea che, attraverso un esame parallelo di Senato e Camera, ma alternato nell'avvio, hanno permesso di massimizzare l'efficacia dell'azione parlamentare e di riflesso di garantire una maggiore osservanza delle regole europee. In tale prospettiva, si inquadra anche il meccanismo dell'EU Pilot, che interviene prima dell'avvio formale di una procedura di infrazione, così prevenendone l'apertura.

Il lavoro congiunto di Governo e Parlamento ha così portato ad una evidente riduzione del carico delle infrazioni attive nei confronti dell'Italia, che in termini relativi è risultato essere lo Stato membro più virtuoso, anche tra quelli con una forte componente regionale, nella loro soluzione. La percentuale di riduzione è stata infatti pari al 14,4 per cento.

Senza entrare nel merito di ogni singola disposizione, rinviando al riguardo all'efficace illustrazione dal relatore, si sofferma sull'articolo 21 e sull'attribuzione al Dipartimento per le politiche europee di un ruolo rafforzato nella gestione del flusso informativo concernente il tema degli aiuti di Stato, assicurando così l'omogeneità e la completezza di quanto trasmesso alla Commissione europea.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FATTORI (*M5S*) non condivide l'entusiasmo del Governo per la sanatoria delle infrazioni. Alcune di esse, invero, come quelle concernenti gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, relativi rispettivamente alla filiera degli oli di oliva vergini, all'etichettatura del miele e all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, costituiscono una evidente mortificazione delle produzioni agricole italiane, che subiranno un chiaro arretramento nella loro tutela. Traspare così la mancanza di peso politico del Governo nella gestione, con le istituzioni europee, dei casi di infrazione riguardanti l'Italia; né è possibile addurre a motivo di successo la riduzione nominale del numero delle infrazioni allorché esse incidano su un comparto produttivo strategico quale è per l'Italia quello agricolo.

La senatrice NUGNES (*M5S*) rileva come l'eccesso di attenzione ai rilievi della Commissione europea mostrato con gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame non si associ ad un'analoga attenzione ai rilievi formulati in materia di caccia, trattata nell'articolo 17. Sarebbe stato giusto invece adottare un approccio esattamente opposto.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) esprime preoccupazione per l'impatto del disegno di legge sulle produzioni agricole italiane e, in particolare, per l'articolo 3, la cui approvazione ostacolerebbe una piena informativa del consumatore sull'origine dei prodotti. Chiede anche delucidazioni in merito all'innalzamento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento per i prodotti indicati negli articoli 10 e 11 e in merito all'articolo 12 che prevede, per i consorzi agrari, l'innalzamento dal 40 al 50 per cento della quota degli utili netti annuali soggetti a tassazione.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) si sofferma sulla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per quanto concerne la *Xylella*, il batterio che sarebbe responsabile del disseccamento degli ulivi in Salento. Sollecita maggiori informazioni al riguardo di questa infrazione e un impegno deciso del Governo per la soluzione della questione.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) si associa alle considerazioni sull'etichettatura dei prodotti, ritenendo anche che i nostri rappresentanti in seno alle istituzioni europee debbano farsi portavoce degli interessi nazionali sul *Made in Italy*. Ritiene altresì che sulle procedure EU Pilot il Governo debba negoziare al meglio nelle sue interlocuzioni europee per difendere le istanze nazionali. Chiede infine delucidazioni al Sottosegretario in merito all'articolo 9 e alle esenzioni, ivi previste, a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, esenzione che grava sull'Erario per un ammontare pari quasi a 3,4 milioni di euro l'anno.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), dopo aver richiamato l'importanza di conoscere l'esatto ammontare delle sanzioni comminate all'Italia per la violazione della normativa europea, si sofferma sul potenziamento del ruolo del Dipartimento per le politiche europee nella gestione degli aiuti di Stato e sulle potenziali connessioni con la cabina di regia sui fondi strutturali. Osserva inoltre come sul tema degli aiuti di Stato sia evidente la discriminazione operata dalle istituzioni europee a danno delle regioni insulari italiane e della Sardegna, soprattutto se rapportate ad alcune realtà del Nord Europa. Conclude rimarcando la confusione sull'origine dei prodotti e lo svilimento del *Made in Italy* che potrebbe derivare dall'articolo 3 del disegno di legge.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) ricorda come, in altre circostanze, il Governo lo avesse rassicurato in merito ad una futura revisione degli accordi di libero scambio con Paesi terzi che, in taluni casi, compromettono le produzioni tradizionali italiane, anche per l'incidenza su queste ultime di più stringenti normative che rischiano di determinare una minore competitività di prezzo. Al riguardo, stigmatizza l'azione del Governo che concentra la sua attenzione alla salvaguardia dell'occupazione del settore industriale, mentre non è incisivo nella salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'agricoltura, comparto con numero di lavoratori enormemente superiore. Richiama quindi l'attenzione su questo tema, che non ha una valenza partitica, ma è un problema dell'Italia nel suo complesso.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, assicura che si farà carico delle questioni poste dai colleghi.

Il sottosegretario GOZI, nell'assicurare anch'egli l'esame delle questioni specifiche poste, ricorda come la legge europea serva solamente

alla sanatoria delle procedure di infrazione pendenti, mentre le questioni sostanziali poste dalla normativa europea devono essere affrontate nella sede propria dei negoziati europei. Occorre quindi privilegiare gli interventi a monte, prima che si determinino per l'Italia problemi in fase di attuazione. Sul tema della *Xylella*, evidenzia come il TAR per il Lazio abbia sollevato rinvio in sede pregiudiziale alla Corte di giustizia e pertanto occorra attendere il pronunciamento di essa. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato e la differenza nel trattamento delle regioni insulari, conferma il forte impegno del Governo a garantire soluzioni adeguate, come dimostrato anche dai nuovi compiti attribuiti dall'articolo 21 al Dipartimento per le politiche europee. Quanto infine al tema degli accordi commerciali sui prodotti agricoli, ricorda le recenti prese di posizione nei consessi europei del ministro Martina volte a richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista nei trattati bilaterali con i paesi del Nord Africa.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ha rievocato il precedente intervento normativo già svolto sulla materia trattata nell'articolo 1, il sottosegretario GOZI precisa come sia proprio l'articolo 1 del disegno di legge europea a dimostrare come le procedure di infrazione e i casi EU Pilot vengano talvolta gestiti, sia dal Governo che dal Parlamento, con un approccio flessibile e cercando di massimizzare l'interesse nazionale.

Il Presidente CHITI si associa ricordando anche altri casi, tra cui quello delle concessioni demaniali marittime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

*Interviene il direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai,
Carlo Verdelli.*

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 17 febbraio 2016 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Riccardo Villari in sostituzione senatore Mario Ferrara, dimissionario.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al collega Ferrara per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Villari.

Seguito dell'audizione del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 10 e proseguita in quella del 17 febbraio scorso.

Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Dopo gli interventi del senatore Alberto AIROLA (*M5S*), del deputato Michele ANZALDI (*PD*) e del senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai*, fornisce i chiarimenti richiesti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Verdelli e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 399/1945 al n. 406/1963, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,30.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 399/1945 al n. 406/1963)*

NESCI, LIUZZI, AIROLA. – *Al Presidente della Rai* – Premesso che:

secondo quanto riportato da «Il Fatto Quotidiano» del 30 gennaio 2015, l'istituto Banca Etruria compare per 30 secondi nella *fiction* Rai «Don Matteo 9»;

tale inserimento pubblicitario è individuato dall'ordinamento come *product placement* ex articolo 40-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, cd. Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

stando al resoconto giornalistico, «il 14 marzo 2014 nella nona puntata di Don Matteo 9 va in onda questa scena: la spalla del prete più amato della tv, Nino Frassica, alias il maresciallo Cecchini, entra nella filiale di Banca Etruria di Spoleto e dice: «Vorrei fare un regalino a mia nipote, per lei farei qualsiasi cosa. Se potessi la riempirei d'oro». E il bancario gli porge un lingotto da 10 grammi. «Bella idea», commenta il maresciallo che, estasiato da tanto luccichio, aggiunge: «Glielo dico pure al capitano Tommasi»»;

il *product placement* è una forma di comunicazione commerciale che consiste nell'inserire o nel far riferimento a un prodotto all'interno di un contenuto narrativo già costituito, quale può essere, ad esempio, un film cinematografico o per la televisione (come in questo caso), un programma di intrattenimento televisivo, dietro ovviamente pagamento di un corrispettivo da parte dell'azienda pubblicizzata;

le legge stabilisce precisi limiti al *product placement*, fra i quali l'obbligo di avviso ai telespettatori (all'inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria) qualora il programma sia stato prodotto o commissionato dal fornitore di servizi media, la necessità che il contenuto del prodotto inserito non incoraggi direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi, nonché l'obbligo che il contenuto pubblicitario non dia indebito rilievo al prodotto pubblicizzato;

il *product placement* costituisce uno dei mezzi di finanziamento preferiti dalla televisione perché, con l'inserimento di prodotti sponsorizzati all'interno di una *fiction*, si ha un impatto nullo sui costi (ad esempio, la *location*) e permette di incamerare introiti già prima che la serie vada in onda;

secondo quanto raccontato da «Il Fatto Quotidiano», «Rai Pubblicità, Rai Fiction e RaiCom hanno confermato gli accordi sottoscritti con la banca. Del resto le riprese risalgono all'autunno del 2013, quando solo nelle segrete stanze della Banca d'Italia e della Consob si sapeva che Banca Etruria stesse collocando obbligazioni subordinate spazzatura»;

desta perciò stupore che la Rai abbia consentito a Banca Etruria tale trattamento, specie se si considera che la puntata è stata vista da 7.631.000 spettatori, in un periodo nel quale l'istituto «era già travolto in modo irreversibile da un progressivo degrado in corso»;

sempre secondo la ricostruzione giornalistica, peraltro, Banca Etruria ha anche pubblicato un video su Youtube, simile a quello di Rai1, ma più lungo (circa il doppio): «In poco più di un minuto il dialogo tra Frascica e il bancario si fa esplicito. "Maresciallo, lei è molto attento agli investimenti – dice il banchiere – Le suggerisco un lingotto, costa 300 euro ed è un ottimo investimento. La nostra banca è tra le prime d'Europa nella compravendita dell'oro. Che ne dice?"»;

secondo quanto risulta agli scriventi il suddetto video è stato ora rimosso, ma pare strano che la Lux Vide, la società che produce la celebre *fiction*, abbia consentito la diffusione del succitato video sul canale Youtube, con perdita oggettiva di immagine per lo stesso servizio pubblico che dovrebbe essere, invece, improntato alla lealtà e imparzialità dei messaggi radiotelevisivi;

lo stesso quotidiano ha chiesto conto alla Lux Vide: «la responsabile Matilde Bernabei – si legge nel citato articolo – ha precisato "di non essere mai stata a conoscenza del secondo video» e che «non hai mai autorizzato Banca Etruria a pubblicarlo", trattandosi "di materiale scartato in fase di montaggio". Gli avvocati della Lux ne hanno chiesto la rimozione»;

preme ricordare in questa sede che, secondo quanto riportato nel Codice Etico della Rai, «la pubblicità deve essere leale, onesta, veritiera e corretta, riconoscibile come tale e non ingannevole, non deve contenere elementi suscettibili di offendere le convinzioni morali, civili, religiose e politiche del pubblico ovvero il sentimento di appartenenza a gruppi etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali, evitando ogni discriminazione tra i sessi e nel rispetto della dignità della persona umana e inoltre, non deve essere inserita nei cartoni animati destinati ai bambini o durante le trasmissioni di funzioni religiose. È vietata la pubblicità occulta, clandestina, indiretta o che comunque utilizzi tecniche subliminali»;

a norma dell'articolo 4 del citato Testo unico, il servizio pubblico garantisce «la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente perce-

zione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti»;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza dei fatti esposti nelle premesse;

se vi siano state forme di pressione politica volte a far passare un'immagine positiva dell'istituto finanziario oggetto del presente quesito;

se non ritenga che la perdita di prestigio, considerate le vicende di Banca Etruria, non coinvolga la stessa concessionaria e dunque se non abbia intenzione di agire a tutela dei propri interessi nei confronti della società produttrice di «Don Matteo»;

se il *product placement* oggetto del presente quesito abbia rispettato i precisi limiti che le norme primarie e applicative pongono a tale forma di comunicazione commerciale, a partire dall'obbligo di dare allo stesso adeguata evidenza;

se, al di là delle prescrizioni di legge, la concessionaria del servizio pubblico, in applicazione del proprio Codice etico, abbia stabilito limiti ulteriori al *product placement*, ad esempio negando a determinati prodotti o tipologie di aziende la possibilità di ricorrere a tale forma di comunicazione commerciale.

(399/1945)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si pone in evidenza che la serie televisiva «Don Matteo 9» è stata realizzata nell'autunno 2013 ed è stata trasmessa da Rai Uno a partire da gennaio 2014. A quell'epoca – come del resto riportato anche nell'interrogazione di cui sopra – le vicende che hanno coinvolto alcune banche, tra cui la Banca Etruria (poi messa in liquidazione nel novembre 2015), non erano ancora di dominio pubblico.

La Rai ha pertanto trattato l'operazione di product placement in questione al pari di tutte le altre operazioni di quel tipo (ivi incluse le altre iniziative di placement nella stessa serie Don Matteo 9) nel rispetto della normativa vigente. Non esistevano infatti motivi specifici per respingere la richiesta di product placement con una banca, presente nel territorio umbro, dove sono ambientate da sempre le riprese di Don Matteo. Al riguardo, va segnalato peraltro che l'operazione di product placement riguardava la vendita da parte di Banca Etruria di piccoli lingotti d'oro, operazione oggettivamente diversa rispetto a quella della commercializzazione di titoli finanziari.

In secondo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che la versione poi trasmessa (e vista dai telespettatori), è diversa da quella poi stata pubblicata sul sito web di Banca Etruria. La Rai non ne era a conoscenza e la società Lux Vide ha dichiarato di non averne autorizzato la pubblicazione, tant'è che ne ha ottenuto la rimozione.

In terzo luogo, per quanto concerne le regole relative alla realizzazione e alla messa in onda del product placement, si segnala che la Rai – in coerenza con le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ha adottato procedure di auto-regolamentazione – comunicate all’AGCOM – che hanno portato, tra l’altro, al controllo editoriali e al successivo intervento sopra sintetizzato.

FRATOIANNI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

domenica 31 gennaio è andata in onda una puntata di «PRESADIRETTA», dal titolo «Il tabù del sesso», dedicata alla scarsa educazione sessuale in Italia;

la messa in onda di «PRESADIRETTA» è prevista, da palinsesto, per le 21:45;

l’ultima puntata è stata volutamente posticipata dalla dirigenza per «rispettare la fascia protetta e per la preoccupazione che l’argomento di divulgazione della puntata potesse turbare il pubblico della prima serata;

pare abbastanza incredibile la motivazione addotta, sia perché il lavoro svolto dalla redazione di «PRESADIRETTA» è stato scrupoloso e intelligente, anche nel linguaggio; sia perché argomenti di discussione di questo tipo, contrariamente a quanto valutato dai vertici Rai, sono fondamentali per una società come quella italiana in cui effettivamente l’argomento sesso è ancora tabù;

la motivazione addotta pare ancora più assurda se messa in relazione a programmi, serie televisive e film che vengono messi in onda in prima serata o nelle ore pomeridiane dalla stessa Rai, in cui si può assistere a scene di violenza sia verbale che fisica e di sesso esplicito;

la Rai, pertanto, nella puntata del 31 gennaio di «PRESADIRETTA» ha abdicato al suo ruolo di servizio pubblico, che deve formare e informare il pubblico:

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano condotto alla decisione di spostare la messa in onda di «Il tabù del sesso» e su quali basi siano state assunte tale decisioni;

quali provvedimenti verranno assunti per evitare che episodi di vera e propria ingerenza nel lavoro di una redazione giornalistica della Rai si verifichino nuovamente, con danno sia nei confronti dell’immagine dell’azienda, che dei telespettatori.

(400/1946)

AIROLA. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

nell’ambito del programma televisivo «Preso diretta», Riccardo Iacona ha presentato un’inchiesta sull’educazione sessuale dei minorenni,

sulle drammatiche conseguenze del bullismo, nonché sul delicato rapporto tra adolescenti;

venerdì 29 gennaio 2016 il suddetto lavoro era montato e pronto per la messa in onda la successiva domenica 31 gennaio;

era previsto che il servizio sarebbe stato trasmesso in apertura, alle 21.45 della stessa domenica 31 gennaio;

considerato che:

tra il 29 e il 31 gennaio accadeva qualcosa. Visto che i vertici di viale Mazzini, in seguito alla visione preventiva del «pezzo», decidevano per un intervento censore, onde evitarne la visione al pubblico minorenni in «fascia protetta»;

in seguito alla valutazione di differenti strategie, pare che alla fine abbia prevalso l'iniziativa di richiedere al conduttore del programma trasmesso prima di «Presa diretta» (vale a dire Fabio Fazio) di allungare in qualche modo la propria presenza in video per una durata pari ad una decina di minuti o poco più;

si è inoltre proceduto ad una inversione della messa in onda dei servizi previsti per la puntata di domenica 31 gennaio, trasmettendo prima il servizio sull'acqua pubblica e solo in seguito – con buona pace dei vertici aziendali – quello sull'inchiesta di cui alla presente interrogazione;

tutta la vicenda brevemente riassunta veniva infine ripresa in studio dallo stesso Iacona il quale, manifestando espressamente il proprio dissenso, ne spiegava lo svolgimento;

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intenda porre in essere al fine di evitare qualsiasi forma di censura nella messa in onda di servizi giornalistici di informazione.

(401/1948)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni sopra citate [400/1946 e 401/1948] si informa di quanto segue.

Venerdì 29 gennaio 2016 la rete – sulla base della visione del programma previsto in palinsesto per la successiva domenica – ha rilevato la delicatezza di alcuni temi presenti nella prima parte del programma, con esplicito riferimento a quanto ruotava attorno alla questione del suicidio di alcuni adolescenti a causa di episodi di bullismo sessuale. In particolare, ciò afferisce alla delicatezza di alcune interviste:

– al padre di una ragazza che si era tolta la vita per episodi di quel genere;

– ad un'amica della ragazza morta, che raccontava le violenze verbali e gli insulti subiti per aver difeso la memoria della sua amica suicida;

– alla mamma di un ragazzo suicida, anche egli adolescente; a studenti di un liceo romano, ripresi in modo da non essere riconoscibili, che

raccontavano nei dettagli le pratiche del bullismo sessuale attraverso i social media;

– ad una ragazza, ora maggiorenne, sopravvissuta ad un tentativo di suicidio compiuto nella minore età realizzata attraverso la visita ad una struttura specializzata nel recupero degli adolescenti che abbiano cercato di togliersi la vita.

Ciò premesso, considerato il grandissimo impatto emotivo che tali interviste e servizi potevano suscitare, la rete ha ritenuto necessario tener conto di quanto previsto dal «Codice di autoregolamentazione tv e minori» – che stabilisce che: «le imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore» e/ o «notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori» – attraverso un’inversione della scaletta del programma, che comprendeva anche un’inchiesta sulla mancata attuazione del risultato del referendum sull’acqua pubblica, in modo da collocare alle 22.30 la partenza della seconda parte (quella dedicata al suicidio di alcuni adolescenti a seguito di episodi di bullismo sessuale).

In conclusione, si ritiene che non vi sia stata nessuna forma di censura nei confronti del contenuto del programma; infatti non un solo fotogramma del reportage è stato modificato e la sua trasmissione è stata annunciata dal conduttore Riccardo Iacona in testa a «Preso diretta» anche tramite un filmato riassuntivo. Gli ascolti dello stesso reportage sono stati buoni e assolutamente in linea con quelli dell’inchiesta sull’acqua pubblica (tema, per altro, anch’esso di straordinario valore sociale). Dunque, nessuna «ingerenza nel lavoro di una redazione giornalistica» da parte delle rete, che condivide la responsabilità editoriale dei prodotti con le redazioni stesse e quindi ha non il diritto, ma il dovere di verificarne le modalità di messa in onda.

PELUFFO, MORANI, ANZALDI, FABBRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

apprendiamo dalla stampa, e ne abbiamo conferma anche dal sito della trasmissione dove è già disponibile il promo della puntata, che Luca Varani, l’ex avvocato pesarese condannato in secondo grado dalla Corte di appello di Ancona per essere il mandante dell’aggressione con l’acido all’avvocatessa di Urbino Lucia Annibali, 38 anni, avvenuta il 16 aprile 2013 a Pesaro, e che ha comportato per la Annibali lesioni talmente gravi che le sono costate quindici interventi solo fino ad ora, sarà il protagonista di una puntata della serie televisiva ‘Storie Maledette’ condotta da Franca Leosini, puntata programmata per il prossimo 4 febbraio 2016;

la Procura di Pesaro, anche con il procuratore della Repubblica di Pesaro, Manfredi Palumbo, ha vivamente protestato contro la decisione di concedere l’intervista in un momento in cui il processo è ancora in corso:

Luca Varani infatti è stato condannato in primo grado il 29 marzo 2014 e la sentenza è stata confermata nel gennaio del 2015, ma la prossima tappa è il ricorso in Cassazione, prima udienza prevista per il prossimo 10 maggio;

il capo della Procura pesarese, che ha guidato il lavoro investigativo, esprime le seguenti perplessità: *«Mi chiedo come il Dap (Dipartimento amministrativo penitenziario) possa aver autorizzato questa intervista senza chiedere pareri, per quanto sappia, alla procura competente, ovvero alla procura generale o alla stessa Corte di Cassazione. Mettere un microfono davanti all'imputato Varani, con un processo non ancora definito, lo ritengo irrituale e irrispettoso nei confronti dell'impegno investigativo e processuale fin qui profuso.»*;

anche il legale di Lucia Annibaldi denuncia l'inopportunità di tale intervista, perché, dichiara: *«Varani si è sempre rifiutato di rispondere alle domande del giudice, e invece ora lo farà alla televisione; la tv di Stato è un servizio pubblico che non può essere al servizio di un imputato che non si è difeso nelle sedi proprie»*;

inoltre, proprio nel sito del programma si «lancia» la puntata di giovedì prossimo con modalità che riportano proprio ai dubbi della Procura pesarese: *«Varani non ha mai parlato, non ha mai raccontato che cosa è successo veramente quel 16 aprile 2013; non ha mai spiegato come l'amore per Lucia possa essersi trasformato in rabbia, in vendetta. Lo fa per la prima volta con Franca Leosini, giovedì 4 febbraio, in prima serata su Raitre. Franca Leosini scende con Luca Varani nell'ossessione di quella storia in cui sesso e passione travolgono morbosamente due giovani vite, alla fine, vittime entrambe, di una maledetta storia»*;

si chiede di sapere:

se non si ritenga, dunque, che, al di là della indiscussa professionalità e correttezza della conduttrice Leosini, eventuali dichiarazioni di Varani che verranno diffuse nel corso della puntata possano condizionare un percorso giudiziario che deve ancora concludersi con la sentenza della Cassazione, tenuto anche presente che fino ad ora, in ogni sede processuale a questo deputata, Varani non ha mai risposto in merito alle accuse, non ha mai dato spiegazioni chiare di quel che è successo, né tantomeno ha mostrato segni di pentimento;

se non ritengano opportuno sospendere la messa in onda dell'intervista a Varani, quantomeno nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, qualunque sia l'esito definitivo.

(402/1949)

CROSIO, CALDEROLI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il giorno 4 febbraio è andata in onda, durante la trasmissione televisiva «Storie maledette» su Rai3, un'intervista di Franca Leosini a Luca

Varani, il delinquente che ha ordinato a due complici albanesi di sfregiare con l'acido il volto dell'ex fidanzata Lucia Annibali;

non appare chiaro come mai la concessionaria del servizio pubblico abbia ritenuto così importante dare voce ad un criminale tuttora ancora sotto processo e in attesa del definitivo giudizio della Cassazione e dunque impossibilitato a fare dichiarazioni fuori dalla sede processuale;

risulta ancorché inspiegabile all'interrogante e a molti telespettatori, l'autorizzazione concessa a questa intervista da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il parere favorevole della direzione del carcere di Teramo, soprattutto per aver regalato, nei fatti, una rilevanza inopportuna alle parole di questo delinquente;

il procuratore della Repubblica di Pesaro, Manfredi Palumbo, ha parlato di un illegittimo processo alla vittima, ritenendo grave che «si raccolgano in tv le dichiarazioni, che potrebbero avere, anzi avranno sicuramente valenza processuale» e che non può essere la tv a sostituirsi al direttore del carcere», mentre in questa circostanza si è permesso ad una persona ancora in attesa del pronunciamento della Cassazione di parlare al grande pubblico, per di più in una trasmissione del servizio nazionale;

la Rai sembra aver privilegiato le ragioni dell'*audience* legate alle parole di un carnefice che racconta una vicenda terribile (per di più con una visione parziale e con poche mediazioni), piuttosto che all'etica che dovrebbe essere alla base del servizio pubblico di informazione e che dovrebbe privilegiare, sempre con il massimo rispetto, la voce delle vittime;

la nota della Rai in cui l'azienda si dice essere stata «sempre rispettosa delle dichiarazioni e della sensibilità della vittima ferita nel fisico e nello spirito», non è propriamente conforme alle parole di Lucia Annibali «Lascio che siano gli altri a dare spettacolo di sé e del mio dolore», che fanno presumere che la vittima non abbia avallato la scelta della Rai;

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto la Rai a ritenere opportuna l'intervista ad un delinquente condannato a 20 anni e in attesa del giudizio della Cassazione, offrendo ai telespettatori un racconto inopportuno su una vicenda che ha colpito una intera comunità per la brutalità del fatto, parziale per l'assenza delle mediazioni, e soprattutto poco rispettoso nei confronti di Lucia Annibali e di tutte le donne vittime di violenza.

(406/1963)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni sopra menzionate[402/1949 e 406/1963] si informa di quanto segue.

Il programma «Storie Maledette», ideato, scritto e condotto dalla giornalista Franca Leosini, ormai da numerosi anni in onda su Rai Tre, si pone come obiettivo raccontare storie che hanno visto protagonisti dei personaggi comuni commettere crimini orrendi. Il tentativo è quello di spiegare come il lato oscuro presente in ciascuno di noi possa occupare con prepotenza l'anima, portando a gesti estremi che, spesso, in nulla somigliano a chi li ha commessi. Dunque, i tragici protagonisti di

«*Storie Maledette*» non sono mai professionisti del crimine ma, al contrario, persone che sono piombate nel baratro di una storia maledetta.

Rientra nell'identikit di questi protagonisti del crimine, sicuramente, Luca Varani, condannato in secondo grado dalla Corte d'Appello di Ancona quale mandante dell'aggressione con l'acido di Lucia Annibali. Sebbene il procedimento giudiziario che lo riguarda non si sia ancora concluso, essendo in attesa dell'inizio del procedimento in Cassazione, l'intervista condotta da Franca Leosini, andata in onda il 4 febbraio scorso, è stata organizzata, gestita e condotta con tutte le garanzie del caso una volta ottenute le necessarie autorizzazioni. L'intervista ha cercato di mettere in luce e di approfondire gli aspetti umani e sentimentali della vicenda senza concedere nulla al sensazionalismo o al sentimentalismo con lo stile ed il rigore che caratterizza la grande esperienza della Leosini.

GASPARRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

nel corso della manifestazione in sostegno della famiglia tradizionale, svoltasi il 31 gennaio u.s. a Roma presso il Circo Massimo, l'attuale Presidente del Partito Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale, on. Giorgia Meloni, ha affermato di essere incinta e in attesa di un figlio dal suo compagno;

da tale affermazione ne è scaturito un diluvio di ironie, battute a sfondo sessuale e insulti volgari che lasciano il tempo che trovano;

dai social alla televisione, sono numerosi i personaggi – anche famosi – o comunque del mondo della cultura che hanno voluto ironizzare soprattutto sul fatto che la leader di Fratelli d'Italia abbia scelto proprio l'appuntamento del Circo Massimo per far sapere di aspettare un bimbo;

domenica 31 gennaio u.s., al termine del programma «Che tempo che fa» condotto da Fabio Fazio, la sig.ra Luciana Littizzetto, quale opinionista, profumatamente remunerata, della trasmissione ha sottolineato che: «La Meloni ha annunciato di aspettare un meloncino. Fa molto ridere che l'abbia detto al *Family Day* e cioè nella piazza della famiglia tradizionale perché lei non è sposata. Ne sono contenta, ma è come andare a un festival vegano e dire di avere appena mangiato una fiorentina al sangue»;

a giudizio dell'interrogante, le affermazione della succitata opinionista appaiano inadeguate per il *format* televisivo, inadatte per l'orario in cui viene trasmesso e offensive nei confronti di una donna, parlamentare ed *ex*-ministro della gioventù che si è sempre battuta per le donne, per le famiglie e per il bene dei nascituri;

inoltre, è paradossale come il Presidente e l'amministratore delegato dell'azienda ritengano compatibili con le funzioni di servizio pubblico e con l'etica aziendale l'atteggiamento assunto da «Che tempo che fa» e da numerosi altri programmi trasmessi che hanno ridicolizzato il *Family Day* e quanti si sono battuti in difesa dell'elementare principio della nascita di un bambino da parte di un uomo e una donna;

da notizie in possesso dell'interrogante, allo stato attuale non risulterebbe che i vertici della Rai abbiano preso le distanze dalle gravissime offese mosse nei confronti dell'on. Giorgia Meloni, che hanno avuto nella trasmissione citata un'eco notevole, al punto di aver alimentato gli insulti anche attraverso i *social network*;

si chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per sanzionare chi fa uso della televisione di Stato in maniera personalistica non tutelando il pluralismo delle idee;

in quale maniera la Rai intenda valutare le parole razziste, sessiste e particolarmente offensive rivolte nei confronti dell'on. Giorgia Meloni da parte della sig.ra Luciana Littizzetto e se non intenda adottare provvedimenti sanzionatori esemplari nei confronti di quest'ultima;

se il Presidente e il direttore generale della Rai ritengano compatibili con la funzione di servizio pubblico e in linea con l'etica aziendale l'atteggiamento assunto da vari programmi trasmessi dalla Rai che hanno ridicolizzato il *Family Day* e quanti si sono battuti in difesa dell'elementare principio della nascita di un bambino da un uomo e una donna;

se il pensiero della sig.ra Luciana Littizzetto sia il medesimo di coloro che attualmente sono ai vertici della televisione di Stato.

(403/1951)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

In linea generale, l'intervento della Littizzetto rientra nella fattispecie della satira. Su tale genere di espressione artistica la giurisprudenza ha affermato che «la peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole, per destare il riso e sferzare il costume» (Cassazione, 8 novembre 2007, n. 23314).

Ciò premesso si ritiene comunque opportuno evidenziare come l'intervento della Littizzetto sulla Meloni non voleva assolutamente essere ne' offensivo ne' Udenigratorio.

CROSIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

nella puntata di Ballarò di mercoledì 27 gennaio il conduttore Massimo Giannini, affrontando la preoccupante situazione del sistema bancario italiano, ha utilizzato il termine «incestuoso» a proposito del rapporto tra banche e Governo, del caso di Banca Etruria e del presunto conflitto d'interessi della Ministra Maria Elena Boschi;

il segretario di questa commissione, on. Anzaldi, e altri esponenti del Pd si sono scagliati contro questa affermazione, ritenendola offensiva per la Ministra Boschi, al punto di chiedere l'allontanamento del conduttore televisivo o almeno delle scuse ufficiali;

riascoltando l'audio della trasmissione, il significato e il contesto nel quale la frase è stata pronunciata non sembra dar adito ad alcun equivoco e tanto meno risulta offensiva nei confronti personali della Ministro Boschi, anche perché, se così fosse stato, probabilmente anche in studio si sarebbe sollevato il problema con l'ospite del Pd, on. Ernesto Carbone;

la tv pubblica si deve connotare per un'imparzialità di giudizio dell'informazione e non può essere certo alterata da logiche servilistiche di partito che falsano la realtà mettendo filtri alle notizie per non ledere interessi personali o politici;

quanto accaduto in questi giorni è una conferma di quanto la riforma della Rai che questa maggioranza di Governo ha voluto pochi mesi fa, è ben lontana dall'aver eliminato la politica dall'azienda pubblica e che i membri stessi del Pd, da una parte hanno sostenuto di voler «liberare» la Rai, ma dall'altra vogliono condizionarne il palinsesto e i contenuti;

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, i vertici dell'azienda non ritengano di dover intervenire con una nota ufficiale per ribadire con fermezza che la concessionaria del servizio pubblico ha l'obbligo, sulla base del contratto di servizio siglato col Ministero, di assicurare ai cittadini un'informazione equa, giusta e trasparente e che questo interesse pubblico va tutelato anche laddove le informazioni possano essere sconvenienti o contrarie all'operato di Governo, purché ovviamente siano rese con rispetto e professionalità.

(404/1952)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

La Rai – in linea con le disposizioni del Contratto di servizio – definisce la propria offerta con l'obiettivo, tra l'altro di «assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana, la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».

Si ritiene che tali punti di riferimento siano stati rispettati anche nell'ambito del programma citato nell'interrogazione di cui sopra e che non

siano pertanto necessarie azioni specifiche finalizzate a confermare tale impostazione.

LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

la mattina del 1° febbraio 2016 da fonti stampa si apprendeva che il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Partito Democratico), veniva indagato per corruzione elettorale nell'ambito dell'inchiesta per il dissesto finanziario del Comune di Potenza, capoluogo lucano che nel 2014 aveva dichiarato un buco di bilancio di 24 milioni;

sempre da fonte stampa, risultava che, nella stessa indagine oltre al Governatore lucano, erano state iscritte nel registro degli indagati altre 35 persone tra cui il Consigliere regionale ed *ex* sindaco PD Vito Santarsiero, l'*ex* consigliere regionale dell'Udc Franco Mollica e gli *ex* assessori PD Giuseppe Ginefra e Federico Pace;

il Tg3 Basilicata nella giornata del 1° febbraio 2016, nell'edizione delle ore 14:00, non ha dato notizia del fatto sopra citato. La stessa testata è intervenuta solamente con un servizio in seconda battuta nell'edizione delle ore 19:30, nonostante la notizia circolava già dalle prime ore del mattino;

considerato che:

il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, nell'ambito dell'inchiesta «rimborsopoli» – che ha coinvolto anche il suo predecessore, attuale sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo – è stato prima rinviato a giudizio per peculato e successivamente condannato dalla Corte dei Conti a restituire alla Regione Basilicata ' 6.319,8;

il principio contenuto nell'art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e l'art. 4, comma 1, del Contratto di Servizio 2010-2012 definiscono il principio di «lealtà e l'imparzialità dell'informazione» quale principio cardine del sistema dei servizi di media audiovisivi;

il Contratto di Servizio 2010-2012 stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico attualmente in *prorogatio*, impegna la Rai e le emittenti locali a rispettare il principio del pluralismo dell'informazione;

l'art. 2, comma 3, lett. a) del Contratto di Servizio 2010-2012 impegna la Rai a rispettare «i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione». Lo stesso articolo al comma 3, lett. d) impegna la Rai «ad assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa»;

l'art. 18 del Contratto di Servizio 2010-2012 impegna la Rai ad assicurare «la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni»;

si chiede di sapere:

se i fatti citati in premessa siano veri;

alla luce dei fatti citati in premessa si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Tg3 Basilicata abbia mandato in onda la notizia solo nell'edizione delle ore 19:30 del primo febbraio 2016;

quali iniziative intenda assumere, nel rispetto dell'indipendenza delle singole testate giornalistiche, al fine di garantire la divulgazione delle informazioni che riguardano procedimenti giudiziari a carico di istituzioni pubbliche indipendentemente dal partito di appartenenza del soggetto coinvolto.

(405/1953)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si pone in evidenza che la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Marcello Pittella, nell'ambito dell'inchiesta sul dissesto al comune di Potenza, era già stata data dal Tgr Basilicata il 19 dicembre 2015, alle ore 14.01, in apertura del telegiornale, e poi ripresa ampiamente lo stesso giorno nell'edizione serale alle ore 19.35. La notizia era accompagnata da immagini e foto del Presidente e da articoli di giornale.

Successivamente, il 1 febbraio 2016 Il Quotidiano della Basilicata titolava in prima pagina «Pittella nuova grana giudiziaria», ma il titolo faceva riferimento ad un articolo nel quale si parlava dell'inchiesta sul dissesto a Potenza e di notifiche avvenute diverse settimane prima, tra cui al Presidente della Regione Basilicata Pittella. Insomma, la notizia del giornale dell'1 febbraio 2016 era la stessa ampiamente anticipata il 19 dicembre 2015 dal Tgr Basilicata sia nell'edizione delle 14.00 sia in quella delle 19.30.

In ogni caso, nella rassegna stampa di Buongiorno Regione dell'1 febbraio 2016 la conduttrice al touch screen evidenziò il titolo della notizia e ne dette conto ai telespettatori. Poi, nel corso della mattinata da un'attenta verifica la redazione si rese conto che si trattava della stessa notizia di un mese e mezzo prima e poiché nessuno degli altri giornali né le agenzie l'avevano riportata si decise di fare ulteriori approfondimenti e verifiche, nel rispetto della deontologia professionale e della verità sostanziale dei fatti e solo quando nel pomeriggio dello stesso giorno (cosa che ha fatto anche l'agenzia Ansa) risultò che unico elemento aggiuntivo era la specificazione dell'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta, si procedette con il diffondere la notizia nel Gr regionale delle 18.30, nel telegiornale delle 19.30 e nell'edizione della notte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

indi del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

Intervengono l'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria RUFFINI, il direttore riscossione, Adelfio MORETTI, il direttore ICT, Marco BALASSI, il responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale, Renato Raffaele VICARIO, e il portavoce dell'amministratore delegato, Giovanni BARTOLONI.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale
Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini
(Svolgimento e rinvio)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia SpA*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (*AP*), Michele PELILLO (*PD*), Carla RUOCCO (*M5S*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra riunione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,45.

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

**Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014 e bilancio tecnico
attuariale al 31.12.2014 della Fondazione Enasarco**

(Inizio e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, dispone che lo schema di relazione presentato dal senatore Sergio PUGLIA (M5S) relativa alla Fondazione Enasarco, pervenuto nella giornata di ieri, sia distribuito a tutti i componenti della Commissione, in modo da consentirne un esame approfondito, rinviando il seguito della discussione ad altra seduta. Precisa altresì che, come di consueto, il testo finale della relazione, così come valutato e approfondito in sede di esame in Commissione, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta nella quale detta relazione sarà approvata dalla Commissione, esprimendo così il parere sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 della Fondazione Enasarco.

Il senatore Sergio PUGLIA (M5S), *relatore*, svolge brevi considerazioni sulla proposta di considerazioni conclusive.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze: esame del documento conclusivo semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del documento conclusivo

(Esame e approvazione del documento conclusivo)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta quindi che la seduta odierna è dedicata all'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine, trasmessa ai componenti della Commissione il 17 febbraio e oggetto di un primo confronto nella riunione dell'Ufficio di presidenza di giovedì scorso. Riepiloga in sintesi i contenuti del documento, invitando i parlamentari presenti ad intervenire. Fa presente che il vice presidente della Commissione, on. Taricco, non può partecipare ai lavori odierni ma ha espresso condivisione per il documento.

Il senatore Paolo TOSATO (*LNA*) sottolinea che il problema delle risorse finanziarie riveste fondamentale importanza. Si sofferma quindi sulla disparità di trattamento con cui si sono trattate situazioni tra loro simili, richiamando, in particolare, le differenti modalità con cui sono state affrontate le emergenze ambientali verificatesi in Veneto nel 2010 e nel 2015: nel primo caso furono stanziati risorse finalizzate anche al risanamento del dissesto idrogeologico; a seguito della tromba d'aria che ha col-

pito la riviera del Brenta nel luglio 2015 non è stata mobilitata alcuna risorsa.

La deputata Giovanna PETRENGA (*FdI – AN*) condivide pienamente i contenuti del documento conclusivo, che tiene conto di tutti gli aspetti evidenziati nel corso dell'indagine. Sarebbe un buon risultato trarne una nuova disciplina normativa.

Il deputato Daniele MONTRONI (*PD*) condivide il lavoro svolto e crede che il documento sia importante anche per il Governo, se, così auspica, vorrà utilizzarlo al fine di armonizzare norme e soggetti che intervengono nel superamento delle emergenze, come appare necessario alla luce dell'indagine svolta. Sottolinea che la legge di stabilità per il 2016 stanziava importanti risorse per gli interventi sul patrimonio edilizio privato.

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul documento conclusivo, che corrisponde agli obiettivi prefissati, delineando una cornice normativa in grado di rispondere alle quattro esigenze emerse nel corso delle audizioni e finalizzate ad avere una legislazione che assicuri tempestività, efficacia, trasparenza e omogeneità di trattamento. Quest'ultima è spesso mancata anche per le diverse impostazioni legislative e amministrative presenti a livello regionale e locale, che varrebbe la pena approfondire. L'attuazione della delega per il riordino della protezione civile potrebbe costituire un utile strumento di intervento che guardi anche ai cittadini, assicurando loro un'unica di interlocuzione con la pubblica amministrazione e risposte univoche.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti e propone di integrare il documento con un riferimento alla questione posta dal senatore Tosato, volto a precisare che il tema delle risorse finanziarie esula dalle competenze della Commissione ma la nuova cornice normativa dovrebbe poggiare su adeguate risorse e prevederne un utilizzo uniforme in presenza di situazioni analoghe. Registra ampi cenni di assenso a tale proposta.

Il senatore Paolo TOSATO (*LNA*) apprezza l'integrazione proposta dal presidente ma preannuncia il proprio voto di astensione, dal momento che le considerazioni di ordine generale attinenti al problema finanziario e l'assenza di stanziamenti per finanziare a fondo perduto gli interventi di ripristino conseguenti alle calamità naturali prevalgono rispetto alla bontà del lavoro svolto.

Bruno TABACCI, *presidente*, prende atto del voto di astensione preannunciato dal senatore Tosato, motivato non dal merito del documento ma da una questione strategica di carattere generale.

Pone quindi in votazione il documento conclusivo, come risultante dall'integrazione proposta, che è pubblicato in allegato.

La Commissione approva il documento conclusivo con l'astensione del senatore Tosato.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che il convegno di presentazione del documento potrebbe svolgersi martedì 22 marzo nel pomeriggio, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, augurandosi che in quella sede possano intervenire diversi componenti della Commissione.

Comunica, infine, che è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, predisposto in base alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015. Il termine per l'espressione del parere scade il 17 aprile. Sullo schema deve ancora essere espresso il parere del Consiglio di Stato, in mancanza del quale la Commissione non può pronunciarsi.

Si riserva di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza per calendarizzarne l'esame.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. Premessa

La Commissione per la semplificazione, nel corso della XVII legislatura, ha iniziato la propria attività svolgendo un'indagine conoscitiva ad ampio spettro sulla semplificazione legislativa e amministrativa. Successivamente ha svolto un ciclo di audizioni dei responsabili degli uffici legislativi dei Ministeri, che ha consentito di avere un quadro completo e sfaccettato dell'assetto ordinamentale nei singoli settori e delle iniziative di semplificazione già intraprese o in programma.

Nel corso dell'indagine e poi nel documento conclusivo sono state tracciate alcune linee d'azione che hanno trovato parziale attuazione nell'attività legislativa sviluppatasi – anche per impulso o con l'attiva partecipazione dei componenti della Commissione – nei mesi successivi. In particolare:

l'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013 (la legge di stabilità per il 2014), identificando la Commissione come interlocutrice del Governo, ha previsto che il Governo stesso venga a riferire ogni anno al fine della verifica dei risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva ed x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo;

l'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha dato vita all'Agenda per la semplificazione, prospettata nel documento conclusivo dell'indagine, affermando anche il ruolo di interlocuzione della Commissione con il Governo, chiamato a riferire sullo stato di attuazione dell'Agenda entro il 30 aprile di ogni anno.

All'indomani dell'approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e nelle more dell'elaborazione degli schemi di decreti legislativi sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere (1), la

(1) La Commissione è chiamata a dare il parere sugli schemi riguardanti: il codice dell'amministrazione digitale; la conferenza di servizi; l'individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva; prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (atto del Governo n. 267); nuova disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali; la semplificazione delle attività degli enti di ricerca; il lavoro pubblico; le par-

Commissione ha concentrato la propria attenzione su una tematica in apparenza marginale e quasi di nicchia, eppure di grande impatto: le semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Il susseguirsi e l'intensificarsi di catastrofi naturali e, in particolare, la tromba d'aria che ha colpito la riviera del Brenta nel luglio 2015, hanno indotto la Commissione a deliberare un'indagine conoscitiva, il cui programma è stato approvato all'unanimità nella seduta del 9 settembre 2015.

2. Il programma dell'indagine conoscitiva

Il programma prende le mosse dalle calamità naturali che hanno colpito l'Italia negli ultimi anni: «tra i tanti eventi, particolarmente gravi sono stati i terremoti in Abruzzo e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le alluvioni che si sono abbattute in Sardegna (novembre 2013), in Liguria (novembre 2014) e da ultimo nella riviera del Brenta (luglio 2015).

La gestione della fase successiva a tali eventi è spesso molto gravosa per cittadini e aziende, che devono fare i conti con vincoli ed oneri amministrativi che generalmente non perdono di intensità pure a fronte di situazioni emergenziali.

Vincoli ed oneri risultano aggravati da una normativa estremamente instabile, in capo a più soggetti e a più livelli istituzionali, in cui gli atti si rincorrono a ritmo spesso frenetico, e non sempre sono dotati delle più opportune forme di pubblicità. A titolo puramente esemplificativo, per affrontare l'emergenza conseguente al terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono stati emanati:

21 decreti-legge in poco più di sei anni, fino al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

83 ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in un periodo di poco superiore ai tre anni, che si conclude con l'ordinanza in data 30 aprile 2012, n. 4018 (poi è intervenuta la riforma del sistema della protezione civile, con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59). Tali ordinanze, peraltro, trattano in genere disparati argomenti e agiscono frequentemente in deroga a moltissime disposizioni.

Sempre a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia-Romagna, basta citare il titolo dell'ordinanza del Presidente della Regione in qualità di commissario delegato n. 31 del 7 luglio 2015, da cui si evince che l'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è stata modificata, in meno di tre anni, 12 volte: «Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29

tecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; i servizi pubblici locali di interesse generale. Ha già espresso il proprio parere sul decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014 e dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015 Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi».

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha l'obiettivo di verificare gli ambiti particolarmente incisi da vincoli ed oneri (per esempio: tutela dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici; accesso ai contributi), anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione.

A questo scopo saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto della società civile, in modo da incanalare le audizioni dei soggetti istituzionali sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti più da vicino coinvolti: cittadini e associazioni; liberi professionisti; imprese; sindacati; banche; istituzioni».

3. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine

Le audizioni sono iniziate l'8 ottobre 2015 e sono proseguite fino al 28 gennaio 2016. Nel corso di poco più di tre mesi, nonostante la pausa dovuta alle festività di fine anno, la Commissione ha effettuato 18 sedute, procedendo all'audizione di una vasta platea di soggetti:

per la società civile (cittadini, lavoratori, professioni e imprese)-sono stati auditi rappresentanti:

dell'Unione piccoli proprietari e del comitato civico Sisma.12, istituito a seguito del terremoto in Emilia-Romagna; il Comitato esodati del terremoto di Moglia (in provincia di Mantova) ha inviato una memoria, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta del 19 ottobre 2015;

- delle professioni tecniche e dell'ordine dei commercialisti e esperti contabili nonché degli agenti immobiliari;
- delle organizzazioni sindacali;
- dell'Alleanza delle cooperative; delle organizzazioni professionali agricole; dell'Associazione nazionale costruttori edili; di Unioncamere; la Confindustria ha inviato una memoria, che sarà pubblicata negli atti dell'indagine;

per avere un quadro della situazione contributiva e finanziaria sono stati ascoltati rappresentanti:

- della Cassa Depositi e prestiti;
- dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

per le istituzioni più direttamente coinvolte nelle fasi immediatamente successive alle emergenze sono stati ascoltati rappresentanti:

- della Protezione civile, delle Prefetture e dei Vigili del fuoco;
- del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- del Tavolo istituzionale per la semplificazione;

le prime risultanze ed impressioni dell'attività conoscitiva svolta con i soggetti più direttamente interessati sono state sottoposte, in ambito governativo, all'attenzione:

della Sottosegretaria ai beni e alle attività culturali e al turismo Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua Buitoni;

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti;

del Sottosegretario alla semplificazione e alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La Commissione ha acquisito un ricco materiale documentario e molte memorie, anche da parte di soggetti che non hanno potuto partecipare alle audizioni. In particolare, la Confindustria e il prefetto di Genova, Fiamma Spina, hanno trasmesso documenti ricchi di spunti di riflessione e di suggerimenti. La pubblicazione in volume dei resoconti stenografici delle sedute e del materiale acquisito consentirà di avere un quadro approfondito della situazione normativa e di fatto.

In quasi tutte le audizioni è stato posto l'accento sulla necessità della prevenzione, che è un tema strettamente legato a quello dell'indagine ma non costituisce oggetto del presente documento, nel quale ci si può limitare all'auspicio che il programma «Italiasicura», previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014, possa dare in tempi brevi risultati concreti nel fronteggiare il dissesto idrogeologico.

4. *Gli elementi del contesto ordinamentale*

L'indagine, come già accennato, prende le mosse dalla tromba d'aria che ha colpito la Riviera del Brenta e dalla constatazione del ripetersi sempre più frequente di eventi calamitosi, le cui conseguenze sono aggravate dal dissesto idrogeologico. L'intensificarsi degli eventi naturali deve fare i conti, sul piano ordinamentale, almeno con 5 elementi:

la crescente complessità e intersecazione delle questioni, in un ordinamento, come quello italiano – è emerso già nella precedente indagine –, che si basa spesso sulla complicazione, sia a livello legislativo, sia a livello amministrativo;

in questa legislatura si sono avviate politiche di semplificazione che hanno già prodotto qualche risultato e si pongono obiettivi importanti.

Esse seguono essenzialmente due percorsi: l'Agenda per la semplificazione e l'attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015: la Commissione sarà chiamata nei prossimi mesi a pronunciarsi su diversi schemi di decreti legislativi che agiscono in diversi ambiti;

le politiche di semplificazione hanno ad oggetto le discipline a regime, la cui complessità induce, in caso di emergenze, a seguire la via di fuga consistente nel massiccio ricorso alle deroghe: la recente ordinanza del Capo della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, sull'alluvione in Campania, deroga a più di 100 articoli del codice ambientale e a un'ottantina di articoli del codice degli appalti pubblici, oltre a numerose altre disposizioni;

nei casi più gravi di calamità si crea una stratificazione normativa già evidenziata nel programma dell'indagine e confermata da diverse audizioni, che hanno messo in luce anche la disparità di trattamento in presenza di situazioni simili;

questa disparità di trattamento – e qui si passa alle risultanze dell'indagine – può essere superata attraverso la definizione di una cornice normativa semplificata, della quale si vedono già in nuce numerosi componenti, che il paragrafo 5 tenta di ricostruire in maniera organica, suggerendo qualche linea d'azione.

5. Il quadro normativo vigente e in costruzione

Il quadro normativo in materia appare – negli ultimi anni – in costante evoluzione:

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ha subito una complessiva e profonda rivisitazione con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, al quale hanno fatto seguito altri sei interventi modificativi di carattere più puntuale, l'ultimo dei quali ad opera del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

negli ultimi sei mesi sono stati definiti altri tre tasselli:

l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha disciplinato la sospensione dei termini per eventi eccezionali;

la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) si è occupata di vari profili, tra i quali la concessione di finanziamenti agevolati a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive nei territori colpiti da calamità naturali (articolo 1, commi 422-428) e la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, anche con l'istituzione di un fondo di rotazione (commi 429 e 430);

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contiene, all'articolo 1, comma 1, due principi di delega volti a limitare drasticamente la possibilità di de-

roga alla normativa in materia: la lettera e) si riferisce alla «semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche»; la lettera l) si riferisce alla «previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali».

Infine, la Camera dei deputati ha approvato, il 23 settembre 2015, il testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare che delega il Governo a riordinare le disposizioni sul sistema nazionale della protezione civile. L'unico articolo di cui si compone il testo unificato, di cui le Commissioni riunite Affari costituzionali e Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato hanno iniziato l'esame il 3 febbraio 2016, delega il Governo, tra l'altro, a perseguire le seguenti finalità (comma 1, lettere g) e h)):

«disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilità e all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite»;

«previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:

1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vege-

tali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati».

Tra i principi e criteri direttivi della delega, il comma 2 – alle lettere e) e g) – enuclea i seguenti:

«individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;

«introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuità amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari».

6. *La nuova cornice normativa ipotizzabile*

Le disposizioni di recente emanazione sono state oggetto di giudizi variegati nel corso dell'indagine; generale apprezzamento è stato espresso per il progetto di legge delega.

Le audizioni si sono svolte nel periodo intercorso tra l'approvazione del progetto da parte della Camera e l'inizio dell'esame da parte del Senato, consentendo di mettere a fuoco alcune caratteristiche e i contenuti della nuova disciplina.

L'obiettivo da perseguire con la nuova cornice normativa dovrebbe essere duplice:

- individuare una disciplina semplificata da applicare in maniera stabile ed uniforme in caso di eventi emergenziali, eventualmente graduando questi ultimi in base alla loro gravità;
- verificare se le norme di semplificazione così introdotte non possano essere applicate in via generale a regime.

Già oggi la legge n. 225 del 1992 distingue tre tipologie di eventi:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».

La dichiarazione dello stato di emergenza – con delibera del Consiglio dei ministri – e la conseguente attribuzione al capo del Dipartimento della protezione civile del potere di ordinanza «in deroga ad ogni disposizione vigente» (articolo 5, comma 2 della legge) sono circoscritte alle ipotesi più gravi di calamità da fronteggiare con mezzi straordinari.

La frequenza con cui viene dichiarato lo stato di emergenza induce a riflettere sull'opportunità di graduare le semplificazioni in base alla gravità degli eventi. A titolo esemplificativo, nel corso del 2015 lo stato di emergenza è stato deliberato 17 volte, in conseguenza di: un grave movimento franoso; 4 eccezionali avversità atmosferiche; 8 eccezionali eventi meteorologici; 1 caso di eventi meteorologici ed idrologici; 1 caso di eventi meteorologici; 1 tromba d'aria; la diffusione del batterio patogeno *Xylella fastidiosa*.

Andrebbe inoltre verificato se tali semplificazioni non siano comunque in grado di assicurare un elevato livello di tutela degli interessi in gioco e non siano quindi applicabili a regime. A titolo puramente esemplificativo, si potrebbe sperimentare la riduzione da tre livelli di progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) a due livelli (più volte evocata nel corso dell'indagine) in caso di calamità naturali, per poi eventualmente applicarla in via generale.

La nuova cornice normativa dovrebbe affrontare tutti gli aspetti connessi alle emergenze, che incidono su numerosi settori: previdenziale, tributario, finanziario, della finanza pubblica, delle attività economiche, ambientale, edilizio, di tutela dei beni culturali. In particolare, si dovrebbe prevedere:

nei settori previdenziale, tributario e finanziario:

l'esenzione automatica dall'IMU e dalla TASI per gli immobili dichiarati inagibili fin quando non tornino in condizioni di abitabilità;

la sospensione automatica e generalizzata di diversi tipi di termini, attualmente disciplinata da una pluralità di atti, tra loro stratificati: andrebbero unificate in un'unica disposizione le previsioni contenute nell'articolo 5, comma 5-ter della legge n. 225 del 1992, nell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo Statuto del contribuente), come integrato dall'articolo 1, comma 429 della legge di stabilità 2016, e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015;

che l'agevolazione fiscale per gli interventi «necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calami-

tosì» (articolo 16-bis, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986) sia concessa anche se gli interventi vengono eseguiti prima della dichiarazione dello stato di emergenza;

la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, sulla falsariga del protocollo di intesa tra l'Associazione bancaria italiana, il Dipartimento della protezione civile e le associazioni dei consumatori siglato il 26 ottobre 2015;

la semplificazione della normativa in materia di deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica, che attualmente è possibile, a norma dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, soltanto per le erogazioni a favore di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei prefetti;

nel settore della finanza pubblica:

l'esclusione dal patto di stabilità di tutte le spese connesse all'emergenza.

Esula dalle competenze della Commissione, ma la nuova cornice normativa dovrebbe poggiare anche su adeguate risorse e prevederne un utilizzo uniforme in presenza di situazioni analoghe;

nel settore delle attività economiche:

la standardizzazione dei modelli di segnalazione della perdita dei beni e la loro presentazione ad un unico soggetto pubblico;

l'unificazione in un solo adempimento della segnalazione dei danni e della successiva domanda di contributo;

l'affidamento della redazione delle perizie a professionisti iscritti agli ordini professionali;

nel settore ambientale:

la predisposizione di una disciplina generale volta a consentire la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti. Tra l'altro, tale disciplina dovrebbe prevedere:

– la possibilità di considerare le terre e rocce da scavo prodotte alle calamità naturali come sottoprodotti (e non come rifiuti), alla stessa stregua di sostanze ed oggetti originati dai processi di produzione, previa autodichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

– la possibilità, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, di utilizzare speciali forme di gestione dei rifiuti, prevedendone lo smaltimento anche al di fuori della regione di appartenenza (si potrebbe pensare ad una modifica dell'articolo 191 del richiamato decreto legislativo n. 191 del 2006);

una disciplina semplificata della valutazione d'impatto ambientale, in linea con la nuova direttiva europea in materia, che dovrà essere recepita entro marzo 2017;

nel settore edilizio:

una disciplina generale relativa alla pianificazione delle attività di censimento dei danni, che dovrebbe in particolare definire i criteri e le procedure riguardanti: le commissioni tecniche di volta in volta costituite per il censimento dei danni; la valutazione delle dichiarazioni fornite dai proprietari di beni colpiti dall'evento e l'individuazione delle misure compensative del danno subito;

la semplificazione delle procedure edilizie. In particolare:

sulla falsariga di quanto già previsto per i lavori pubblici di somma urgenza dall'articolo 176 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, che già prevede provvedimenti in casi di somma urgenza al fine di dare immediata esecuzione a lavori, si potrebbe estendere la possibilità di procedere ad opere di consolidamento urgente (già prevista per gli abitati da consolidare dall'articolo 61, comma 2 del testo unico in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001) in caso di strutture danneggiate da calamità naturali;

la già richiamata riduzione da tre livelli di progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) a due livelli;

la valorizzazione degli apporti delle professioni tecniche per l'effettuazione delle perizie sugli immobili danneggiati (è stata evocata la figura del disaster manager, prevista in alcuni ordinamenti);

per la tutela dei beni culturali:

il raccordo tra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte e le articolazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo in via generale la partecipazione delle articolazioni territoriali del Ministero alle commissioni tecniche per il censimento dei danni;

una gestione semplificata dei vincoli architettonici, paesaggistici e culturali gravanti sui beni immobili e mobili, che utilizzi al meglio le norme già vigenti per le situazioni di urgenza, costruendo in prospettiva una nuova disciplina. In particolare, il riferimento è all'articolo 27 del codice dei beni culturali, il quale recita: «Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione»;

con specifico riguardo alle autorizzazioni paesaggistiche, i tempi per la predisposizione degli elaborati progettuali e per il rilascio delle autorizzazioni difficilmente si conciliano con la necessità di un intervento urgente e si dovrebbe quindi consentire, almeno per le opere di minore impatto, una deroga al combinato disposto dell'articolo 146, comma 2 del codice dei beni culturali e dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 241 del 1990: tale deroga dovrebbe consentire di avviare i lavori più urgenti sulla base di una semplice dichiarazione, salvo adeguamento dell'o-

pera realizzata alle successive prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica;

sportello unico in caso di calamità naturali:

Per semplificare ulteriormente gli adempimenti di cittadini ed imprese si potrebbe infine pensare all'istituzione di uno sportello unico operante nelle zone colpite da calamità naturali, che costituisca l'unico interlocutore per il rilascio di permessi e autorizzazioni e la richiesta di contributi e agevolazioni fiscali.

Soprattutto quando ad essere colpiti sono comuni di piccole dimensioni, che hanno maggiori difficoltà a gestire l'emergenza, lo sportello unico potrebbe essere costituito d'intesa tra più comuni.

Relazioni al Parlamento

L'articolo 5, comma 4-*quinquies* della legge n. 225 del 1992 dispone che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali. Tale obbligo, introdotto dal decreto-legge n. 59 del 2012, non ha finora trovato attuazione: le relazioni annuali potrebbero costituire un'utilissima fonte di informazione anche al fine di aggiornare la normativa dopo averne valutato gli effetti. Altrettanto utili appaiono le relazioni dedicate a singoli processi di ricostruzione:

l'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (*Doc. CVIII*), trasmessa al Parlamento dalla Regione Lombardia il 23 luglio 2015, dimostra quanto tempo e quante risorse (nel 1990 lo Stato stanziò circa 2.400 miliardi di lire, pari a euro 1.239.500.000) occorrono per mettere in sicurezza un territorio colpito da una grave calamità naturale;

analogamente, la relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella Regione Abruzzo (risalente però al 13 gennaio 2014 e presentata al Parlamento dal Ministro per la coesione territoriale dell'epoca), prevista dal decreto-legge n. 39 del 2009 a seguito di un'opportuna integrazione introdotta nell'iter parlamentare (articolo 2-*bis*) dà conto delle ingenti risorse messe in campo per la ricostruzione del patrimonio edilizio sia pubblico sia privato e del ruolo svolto da cassa Depositi e prestiti.

Lo strumento della relazione – di carattere generale e/o dedicata a specifici processi ricostruttivi andrebbe valorizzato anche nella nuova cornice normativa.

7. Conclusioni

L'indagine conoscitiva, grazie alla qualità delle audizioni e delle memorie pervenute, ha consentito una approfondita verifica della normativa vigente e della sua efficacia, dalla quale emergono luci ed ombre: la disciplina e l'efficacia degli interventi di protezione civile immediatamente successivi alle calamità naturali hanno ricevuto generale apprezzamento; altrettanto generale è stata la denuncia delle difficoltà che si riscontrano per gli interventi anche dettati dall'urgenza e nella fase del ritorno alla normalità.

La ricostruzione delle disposizioni vigenti e la nuova cornice normativa prospettata nel paragrafo precedente evidenziano la disorganicità, la frammentarietà, la stratificazione e l'episodicità delle disposizioni vigenti, che risultano palesi pur avendo escluso dalla ricognizione gli interventi normativi di volta in volta emanati in presenza delle singole calamità naturali.

Tali difetti assumono maggiore gravità in quanto incidono su cittadini già colpiti duramente dalle calamità, che devono affrontare labirintici percorsi anche per le cose più ovvie e di immediata importanza.

L'auspicio e l'impegno è che lo sforzo di ricostruzione effettuato e le linee definite nel documento possano dare risultati concreti in tempi brevi, anche attraverso l'esercizio delle deleghe previste dalla legge in materia di contratti pubblici (legge 28 gennaio 2016, n. 11) e dal testo unificato finalizzato al riordino del sistema della protezione civile (in discussione al Senato) (2)

Per finalizzare le risultanze dell'indagine, la Commissione intende promuovere:

- un dibattito sul documento conclusivo, cui inviterà i rappresentanti del Governo più direttamente interessati all'esercizio delle due deleghe e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- un lavoro di approfondimento, da effettuare con le strutture di Governo e con esperti, volto all'elaborazione di una nuova disciplina normativa – organica, stabile e semplificata – applicabile in caso di calamità naturali.

(2) Peraltro, né nella legge sui contratti pubblici né nel testo unificato sul riordino della protezione civile è previsto il parere della Commissione sugli schemi dei decreti legislativi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 24 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa, sulla situazione finanziaria di province e città metropolitane, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Gianclaudio BRESSA, *Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Federico FORNARO (PD) e Stefano COLLINA (PD), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Daniele MARANTELLI (PD).

Gianclaudio BRESSA, *Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Bressa per la relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

